

5. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile avviene, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni presso cui il servizio civile va prestato.
6. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di attività operativa. Il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo d'impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio. Per l'espletamento del servizio in determinati settori ove si ravvisino specifiche esigenze di formazione, le convenzioni disciplinano i casi nei quali può essere previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.
7. L'obiettore può essere destinato al servizio civile in un altro Paese, su sua domanda o, ove necessario, di ufficio, secondo le norme ivi vigenti, salvo che per la durata, sulla base di apposite intese bilaterali. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina annualmente il contingente di servizio civile da svolgere all'estero.
8. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per la cooperazione allo sviluppo.
9. L'obiettore che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo.
10. È facoltà dell'Ufficio nazionale per il servizio civile disporre l'impiego di obiettori di coscienza in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano, d'ufficio o su domanda dell'obiettore. A tale fine gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, vengono trasferiti alle dipendenze dell'ente o organizzazione che gestisce la missione.
11. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui ai commi 9 e 10, l'obiettore indica la specifica missione umanitaria richiesta, nonché l'ente, ovvero la organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda sono comunicati all'obiettore, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda.
12. Nei casi di cui ai commi 9 e 10, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorità civili.
13. L'obiettore che presta servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 8, 9 e 10 può chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di un anno.

Art. 2103

Assistenza sanitaria, tutela previdenziale e del lavoro

1. I cittadini che prestano servizio civile godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva in tempo di guerra o grave crisi internazionale. Essi hanno diritto al medesimo trattamento economico dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.
2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
3. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli



impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro.

4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale. In caso di servizio civile nell'ambito di missioni umanitarie all'estero, qualora la missione preveda l'impiego di reparti delle Forze armate, l'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio di sanità militare.

Art. 2104

Congedo illimitato

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza.

2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.

Art. 2105

Richiamo

1. Gli obiettori che abbiano prestato servizio civile ai sensi del presente titolo, sono soggetti, sino all'età prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamità.

2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste per gli ammessi al servizio civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2098, sono assegnati alla Protezione civile o alla Croce rossa.

Art. 2106

Incompatibilità

1. L'obiettore che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, né iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali che impediscano il normale espletamento del servizio.

2. Colui che viola il divieto di cui al comma 1 è trasferito in altra sede presso altra regione geograficamente non contigua, anche nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidiva, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 2110, comma 1.

3. A colui che si trova già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

Art. 2107

Sanzioni disciplinari

1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti repressibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:

a) la diffida per iscritto;


b) la multa in detrazione della paga;

c) la sospensione di permessi e licenze;

d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;

e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera i), della legge 8 luglio 1998, n. 230, stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.




3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e vengono comunicate all'Ufficio nazionale per il servizio civile.
4. L'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, può decidere l'irrogazione di sanzioni più gravi in luogo di quelle già adottate.
5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 2110.

Art. 2108

Requisiti degli enti e organizzazioni che concorrono al servizio civile

1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) assenza di scopo di lucro;
 - b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b);
 - c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;
 - d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.
2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione all'Ufficio nazionale per il servizio civile. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.
3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 debbono inoltre indicare la loro disponibilità a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario per la qualità del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori non residenti nel comune della sede di servizio. All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese sostenute, con le modalità previste dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
4. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.
5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.
6. È condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento al servizio civile.
7. L'Ufficio nazionale per il servizio civile accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.
8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.
9. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.
10. Insorto lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri emana le norme di attuazione e predispose il testo delle convenzioni tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.



Art. 2109

Sanzioni a carico degli enti o organizzazioni convenzionati

1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, l'Ufficio nazionale per il servizio civile provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.
3. Contro la risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

Art. 2110

Sanzioni penali

1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Alla pena di cui al comma 1 soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare.
3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il giudice ordinario del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare.
4. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva.
5. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2098. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.
6. Per la decisione sulle domande di cui al comma 5, il termine è di tre mesi.
7. L'accoglimento delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

Art. 2111

Decadenza dal servizio civile e rinuncia allo status di obiettore di coscienza

1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento quando sopravvengano o siano accertate le condizioni ostative indicate all'articolo 2098.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore è tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore alla durata della leva, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.
3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su accertamento e richiesta dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2098 ovvero quando essi abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell'articolo 636, comma 3.
5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all'articolo 2098, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto



incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.

6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato detenere ed usare le armi di cui all'articolo 2098, comma 1, lettera a), nonché assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplosivi. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti dalla presente legge. È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano ai cittadini che abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell'articolo 636, comma 3.

8. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile, relativamente ai concorsi per l'arruolamento e alla rinuncia allo status di obiettori di coscienza, si applica l'articolo 636.

Art. 2112

Relazione al Parlamento

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.

CAPO II

SERVIZIO CIVILE PER TOSSICODIPENDENTI AMMESSI A PROGRAMMI DI RECUPERO E SERVIZIO CIVILE PRESSO ASSOCIAZIONI ED ENTI DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA

Art. 2113

Servizio civile per tossicodipendenti ammessi a programmi di recupero

1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al termine del trattamento di recupero, è nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva può, su propria richiesta da presentare alla competente autorità militare, e su parere conforme della direzione della comunità terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la sua attività volontaria per in periodo pari alla durata del servizio militare.

2. Il periodo di attività trascorso nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale è valido a tutti gli effetti come servizio militare.

3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunità terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti autorità militari territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato al servizio militare di leva.


4. Le autorità militari competenti del territorio possono, in qualsiasi momento, accertare presso le comunità terapeutiche o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale la presenza effettiva dell'interessato.

5. Al termine del periodo di attività nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale, l'autorità militare rilascia all'interessato il congedo militare illimitato.

Art. 2114

Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria

1. Gli obiettori di coscienza possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza socio - sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'istanza è accolta compatibilmente con le esigenze del contingente.



LIBRO NONO
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2115

Clausola di corrispondenza

1. I rinvii contenuti nelle fonti normative vigenti a disposizioni o istituti riprodotti nel presente codice e nel regolamento, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni e istituti dei citati codice e regolamento.

Art. 2116

Clausola di salvaguardia in materia di competenze

1. Le disposizioni del presente codice e del regolamento non innovano le competenze, le funzioni e le attribuzioni dell'Amministrazione della difesa, delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre Amministrazioni comunque interessate, previste dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.

CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

SEZIONE I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

Art. 2117

Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374

1. Alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:


- a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«1. Le competenze del Ministero della difesa in materia di distruzione delle scorte sono disciplinate dal codice dell'ordinamento militare.»;
- b) il comma 2 dell'articolo 5 è abrogato;
- c) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«2. I Ministri di cui al comma 1 presentano semestralmente alle competenti commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. Nell'ambito di tale relazione, il Ministro della difesa riferisce secondo quanto stabilito dall'articolo 11 del codice dell'ordinamento militare.»;

Art. 2118

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 21, comma 2, è sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Ordinamento) - 2. L'articolazione del Ministero è definita dall'articolo 16 del codice dell'ordinamento militare.»;
- b) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Agenzia industrie difesa) - 1. I compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa sono definiti dall'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare.»;



Art. 2119

Modifiche alla legge 23 maggio 1980, n. 242

1. L'articolo 5 della legge 23 maggio 1980, n. 242, è sostituito dal seguente :
<<Art. 5 - 1. In relazione a urgenti necessità per la difesa nazionale, il Servizio di assistenza al volo previsto dalla presente legge può essere assunto dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 21 del codice dell'ordinamento militare.>>

Art. 2120

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185

1. Alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
<< Art. 3 (Registro nazionale delle imprese) - 1. Il registro nazionale delle imprese è disciplinato dal codice dell'ordinamento militare.>>;
- b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
<< Art. 4 (Iscrizione al registro nazionale delle imprese) - 1. Il Comitato per la tenuta del registro nazionale è disciplinato dal codice dell'ordinamento militare.>>;
- c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
<<Art. 17 (Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale) - 1. Il contributo per l'iscrizione nel registro nazionale è disciplinato dal codice dell'ordinamento militare.>>

Art. 2121


Modifiche al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 - codice penale militare di pace

1. Al codice penale militare di pace sono apportate le seguenti modifiche:
- a) l'articolo 273 è sostituito dal seguente:
<<Art. 273 (Reati commessi all'estero o in corso di navigazione) - Per i reati commessi all'estero è competente il Tribunale militare di Roma.
La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del Tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato>>;
- b) l'articolo 409 è sostituito dal seguente:
<<Art. 409 (Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza) - Per le funzioni e i provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza, del presidente e dell'Ufficio militare di sorveglianza, si applicano le disposizioni del presente codice e, in quanto compatibili, quelle dell'ordinamento penitenziario comune.
La pena della reclusione militare è espiata negli stabilimenti militari di pena, secondo le modalità previste dal codice dell'ordinamento militare; il magistrato militare di sorveglianza esercita la vigilanza sull'osservanza delle relative norme e sull'esecuzione della pena militare detentiva>>;
- c) dopo l'articolo 261-*bis* sono inseriti i seguenti:
<<Art. 261-*ter* (Ricorso per Cassazione) - Contro i provvedimenti dei giudici militari è ammesso ricorso per Cassazione secondo le norme del codice di procedura penale>>;
<<Art. 261-*quater* (Giudizio davanti alla Corte militare di Appello)
Il giudizio d'appello, compreso quello sulla riabilitazione militare, è regolato dalle norme del codice di procedura penale; sulla impugnazione dei provvedimenti del giudice per l'udienza preliminare decide la Corte militare di appello, in camera di consiglio>>.

Art. 2122

Modifiche alla legge 31 dicembre 1982, n. 979

1. L'articolo 9 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:
<<Art. 9 - 1. Il servizio di vigilanza in mare di cui alla lettera c) dell'articolo 2, è disciplinato dall'articolo 115 del codice dell'ordinamento militare.>>



Art. 2123

Uso dello spazio aereo

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: <<Uso dello spazio aereo civile, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242>>;

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

<<Art. 1. Spazio aereo.

1. Lo spazio aereo sottoposto alla sovranità nazionale, quello posto al di sopra delle acque internazionali sulla base di accordi regionali di navigazione aerea, nonché le parti di spazio aereo extraterritoriale attribuite all'Italia in base agli accordi internazionali si suddivide, ai fini dei servizi di assistenza al volo in generale e di quelli del traffico aereo in particolare, in spazio aereo controllato secondo le definizioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ed in spazio aereo non controllato. In detti spazi i servizi di assistenza al volo sono assicurati dall'Ente nazionale di assistenza al volo per il traffico aereo generale e dall'Aeronautica militare secondo quanto dispone il capo VI del titolo III del libro I del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.>>;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

<<Art. 2. Traffico aereo civile.

1. Il traffico aereo civile e il traffico aereo di cui all'articolo 228 del testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare prendono il nome di traffico aereo generale.

2. In materia di accordi particolari, priorità di traffico, permeabilità degli spazi e organismi di coordinamento si applicano rispettivamente gli articoli 230, 231, 232 e 233 del testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.>>;

d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

<<Art. 10. Comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo.

Per l'espletamento dei poteri di coordinamento attribuiti al presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 3, lettera a), della legge 23 maggio 1980, n. 242, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo.

Sono membri del comitato:

a) il direttore generale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

b) il direttore generale della Direzione generale dell'aviazione civile;

c) i membri militari di cui all'articolo 234 del testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;

d) un esperto nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

La presidenza del comitato è assunta, per la durata di un anno, alternativamente, da uno dei membri appartenenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero della difesa.

La nomina del presidente e dei membri del comitato è conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I membri possono essere assistiti da propri esperti senza diritto di voto.>>.


Art. 2124

Sanzioni in materia di licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

<<8. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano all'Aeronautica militare, quale fornitore di servizio di controllo del traffico aereo, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del codice dell'ordinamento militare, nonché al personale militare, che sono soggetti alle norme proprie dell'ordinamento militare.>>.



Art. 2125

Norma di salvaguardia in materia di compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, è sostituito dal seguente:

<<Art. 16. Speciali compiti d'istituto.

L'Arma dei carabinieri, oltre ai compiti individuati nell'articolo 3 e ai compiti stabiliti dal codice dell'ordinamento militare, assolve, nel rispetto delle dipendenze funzionali previste dalle relative discipline di settore, anche quelli connessi con:

- a) i servizi di ordine pubblico e soccorso in caso di pubbliche calamità;
- b) la tutela dell'ambiente;
- c) la tutela del patrimonio culturale;
- d) la tutela del lavoro;
- e) l'osservanza delle norme comunitarie e alimentari, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e relativo regolamento;
- f) la repressione del falso nummario;
- g) le esigenze del Ministero degli affari esteri;
- h) le esigenze della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 830 del codice dell'ordinamento militare ;
- i) la tutela della salute;
- l) l'espletamento e il coordinamento delle attività d'indagine specialistiche, tecniche o scientifiche.>>.

Art. 2126

Modifiche al decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, è sostituito dal seguente:

<<Art. 3 (Applicazione) - 1. Il Ministero della salute, il Centro nazionale sangue, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, e il Ministero della difesa per il servizio trasfusionale di cui all'articolo 205 del codice dell'ordinamento militare, sono le autorità responsabili del rispetto dei requisiti di cui al presente decreto.>>

SEZIONE II
BENI E AMMINISTRAZIONE

Art. 2127

Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, nn. 379 e 380 e al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

1. All'articolo 5, comma 4, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e nell'articolo 5, comma 4, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379 le parole <<di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare>>.


2. All'articolo 86, comma 4 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole <<di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell'ordinamento militare>>.

Art. 2128

Modifica al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

<<10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la disciplina specificamente prevista dal codice dell'ordinamento militare>>.



Art. 2129

Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, e alla legge 23 dicembre 1994, n. 724

1. All'articolo 31, primo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole «Ferne restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143 sul Tiro a segno nazionale e successive modificazioni», sono sostituite dalle seguenti: «Ferne restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale contenute nel codice dell'ordinamento militare e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare».

2. L'articolo 43, comma 4, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è così sostituito:

«Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, emana, con proprio decreto, il regolamento di gestione e utilizzo del fondo casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate».

Art. 2130

Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191

1. Nella legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2, comma 28, è così sostituito:

«28. Il Corpo della Guardia di finanza ha il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposito ente, può consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine del Corpo della Guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.»;

b) nell'articolo 2, comma 195:

b.1) le parole “comma 190” sono sostituite dalle parole: “comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare”;

b.2) le parole “comma 189” sono sostituite dalle parole: “comma 1 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare”;

c) nell'articolo 2, comma 196, le parole “comma 190” sono sostituite dalle parole “comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare”.

Art. 2131

Norma di coordinamento in materia di energia

1. Nella rubrica dell'articolo 39 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono soppresse le parole «militari e».

Art. 2132

Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali da parte del Corpo della Guardia di finanza

1. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attività operativa del personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto o dismessi alla data di entrata in vigore dell'atto che autorizza la missione internazionale, su disposizione del Comando generale del medesimo Corpo possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non



governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede a disciplinare le modalità attuative.

Art. 2133

Permute

1. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di cui all'articolo 545, di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al periodo precedente, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.

Art. 2134

Tempestività dei pagamenti per forniture di materiali destinati al Corpo della Guardia di finanza

1. Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestività dei pagamenti per le forniture di materiali destinati al Corpo della guardia di finanza e relativi ad attività operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all'estero, il Comando generale della guardia di finanza è autorizzato a corrispondere pagamenti in conto nella misura massima del novanta per cento del valore delle forniture collaudate e accettate, per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento.

SEZIONE III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 2135

Clausola di salvaguardia in tema di adozione degli atti e dei provvedimenti relativi al personale del Corpo della Guardia di finanza

1. Per il Corpo della Guardia di finanza restano ferme le competenze del Comandante generale in materia di adozione degli atti e provvedimenti di gestione del personale, in applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2136

Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza

1. Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell'ordinamento militare:

- a) il capo II del titolo IV;
- b) la sezione IV del capo I del titolo V;
- c) l'articolo 622;
- d) l'articolo 721;
- e) l'articolo 878;
- f) l'articolo 881;
- g) l'articolo 886;
- h) l'articolo 897;
- i) l'articolo 898;
- l) l'articolo 908;
- m) l'articolo 911;
- n) l'articolo 932;
- o) l'articolo 938;
- p) l'articolo 1008;



- q) l'articolo 1057, commi 2, 3 e 4;
 - r) l'articolo 1091;
 - s) la sezione IV del capo III del titolo V;
 - t) la sezione III del capo VII del titolo V;
 - u) la sezione VIII del capo VII del titolo V;
 - v) l'articolo 1076;
 - z) la sezione IV del capo IV del titolo VII;
 - aa) l'articolo 1394;
 - bb) il capo XVI del titolo VII;
 - cc) la sezione I del capo XVII del titolo VII;
 - dd) il capo XVIII del titolo VII;
 - ee) il titolo VIII;
 - ff) l'articolo 1493;
 - gg) l'articolo 2229, comma 6.
2. Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice:
- a) l'articolo 192;
 - b) l'articolo 558.
3. Per le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il riferimento al Ministro o al Ministero della difesa, ove previsto, è da intendersi al Ministro, al Ministero dell'economia e delle finanze o al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2135.

Art. 2137

Nomina all'impiego civile degli ispettori e sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza

1. L'ispettore o il sovrintendente del Corpo della Guardia di finanza che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio può, entro un anno dal compimento del predetto periodo di servizio, fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti.
2. L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.
3. L'ispettore o il sovrintendente che sia cessato dal servizio permanente a domanda o d'autorità non può fare domanda di impiego civile.
4. Perde titolo a conseguire l'impiego civile l'ispettore o il sovrintendente che abbia acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio, che sia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma 3 o comunque da più di cinque anni o che sia incorso nella perdita del grado.
5. Gli impieghi civili che il personale del Corpo della Guardia di finanza può conseguire sono stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Con determinazione del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza sono individuati gli organi competenti ad accertare l'idoneità e la meritevolezza dell'ispettore o del sovrintendente a conseguire l'impiego civile.
7. La nomina all'impiego civile costituisce causa di cessazione dal servizio.

Art. 2138

Documentazione caratteristica per il personale della Guardia di finanza

1. Le disposizioni del Capo III, del Titolo VI, del Libro IV del presente codice si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza.
2. Per il personale del Corpo della Guardia di finanza i documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dallo specchio valutativo, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione.
3. Il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla



revisione degli stessi nonché quant'altro occorra per la esecuzione del presente articolo, sono stabiliti in un apposito regolamento per il Corpo della Guardia di finanza.

Art. 2139

Reclutamento volontario femminile nel Corpo della Guardia di finanza

1. Il reclutamento del personale militare femminile nel Corpo della Guardia di finanza è effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto previsto per l'accertamento dell'idoneità al servizio dalle norme contenute nel regolamento di cui al comma 3 e salve le aliquote d'ingresso eventualmente previste, in via eccezionale, con il decreto adottato ai sensi del comma 2.
2. Ferme restando le consistenze organiche complessive, il Ministro dell'economia e delle finanze può prevedere limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile soltanto in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalità di specifici ruoli, categorie, specialità e specializzazioni del Corpo, qualora in ragione della natura o delle condizioni per l'esercizio di specifiche attività il sesso rappresenti un requisito essenziale. Il relativo decreto è adottato su proposta del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, sentito il Ministro delle pari opportunità, il quale acquisisce il parere della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare del personale del Corpo della Guardia di finanza, sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità e la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 2140

Ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di finanza

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Il Corpo della Guardia di finanza può arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
 - a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) e f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
 - b) non abbiano superato il 32° anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;
 - c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale;
 - c-bis) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.>>
 - b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti:
 - a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalità dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo, anche la durata dei corsi; le modalità per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dal Comando generale;
 - b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata.>>
 - c) il comma 6 è sostituito dal seguente:



- <<6. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico-amministrativo>>.
2. Per quanto non espressamente previsto si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali in ferma prefissata contenute nel presente codice.

Art. 2141

Perdita del grado per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza

1. Per gli appartenenti ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza, la perdita del grado, qualora non consegua all'iscrizione in altro ruolo, comporta l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito italiano, senza alcun grado, per il contingente ordinario, e nel ruolo dei militari di truppa della Marina militare, senza alcun grado, per il contingente di mare.

Art. 2142

Transito nell'impiego civile per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare

1. Il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nei casi di cui all'articolo 930, transita – rispettivamente – nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione.

Art. 2143

Ufficiali delle forze di completamento del Corpo della Guardia di finanza

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il comma 7 è sostituito dal seguente:
- <<7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite in relazione alle specifiche esigenze del Corpo della Guardia di Finanza:
- a) le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;
 - b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. L'ordinamento del Corpo della guardia di finanza individua gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alla rispettiva articolazione interna;
 - c) le procedure da seguirsi, le modalità per l'individuazione delle professionalità e del grado conferibile ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dall'articolo 674 del codice dell'ordinamento militare.>>.

2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali delle forze di completamento contenute nel presente codice.

Art. 2144

Cessazione dell'appartenenza al complemento per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza

1. L'ufficiale del Corpo della Guardia di finanza cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età: subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni.



Art. 2145

Norme di stato giuridico e avanzamento riguardanti gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza

1. Alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il titolo è sostituito dal seguente: <<Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater delle legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza>>;
 - b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

<<Art. 1 - 1. Salvo quanto stabilito per i tenenti colonnelli, e gradi corrispondenti, dall'articolo 5, la promozione nella posizione di «a disposizione» prevista dalle vigenti leggi sull'avanzamento per gli ufficiali della Guardia di finanza è soppressa.>>;
 - c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

<<Art. 2 - 1. Le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero disposti per legge, fatta eccezione per i collocamenti in soprannumero previsti dall'articolo 920, comma 4 del codice dell'ordinamento militare, non sono colmate con promozioni se nei corrispondenti gradi esistono eccedenze o soprannumeri determinati da altre cause.>>;
 - d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

<<Art. 4 - 1. Se nel grado di colonnello, dopo che siano state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno dalle tabelle numero 1, 2, 3 e 4, annesse al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal predetto decreto legislativo, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli.>>;
 - e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

<<Art. 5 - 1. Per effettuare le promozioni previste dall'articolo 4 sono valutati i tenenti colonnelli collocati a disposizione ai sensi dell'articolo 6.

2. L'avanzamento si effettua a scelta.

3. L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di «a disposizione» anche nel nuovo grado e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di età stabilito per il grado di colonnello del rispettivo ruolo del servizio permanente effettivo.>>;
 - f) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<Art. 6 - 1. I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che siano stati valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro sono collocati nella posizione di «a disposizione» dal 1° gennaio del terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età.>>;
 - g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

<<Art. 7 - 1. Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo, di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale e secondo il seguente ordine:

 - a) ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;
 - b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d'età del grado rivestito che ne fanno richiesta;
 - c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
 - d) ufficiali in servizio permanente effettivo.

2. È escluso dal provvedimento di collocamento in aspettativa l'ufficiale che ricopra la carica di Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza.



3. Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il periodo in cui permangono in aspettativa competono gli assegni nella misura ridotta ai quattro quinti del trattamento economico previsto dall'articolo 8 della presente legge.

4. Il relativo trattamento di quiescenza verrà comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato articolo 8.

5. Se nel frattempo non sono stati raggiunti dal limite di età, allo scadere dei due anni di aspettativa gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo cessano dal servizio permanente. In tal caso ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono computati tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore ai sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione del servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di età, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

6. Agli ufficiali di cui al comma 5 sono concesse, inoltre, le indennità di cui all'articolo 1870 del codice dell'ordinamento militare e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

7. Gli ufficiali che debbono essere collocati in aspettativa possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6.

8. La maggiore spesa derivante all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali dal pagamento delle indennità di buonuscita, per l'applicazione del comma 5 e del comma 5 dell'articolo 17 della presente legge, farà carico al Ministero dell'economia e delle finanze.

8-bis. Il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri può chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami>>.

Art. 2146

Reclutamento, organici e avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza

1. Alla legge 10 maggio 1983, n. 212 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

<<Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza>>;


b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

<<Art. 1 - 1. Ferme restando le consistenze massime degli organici degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di Finanza, con provvedimento del Comandante Generale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono annualmente determinati i contingenti massimi di ciascun ruolo in relazione alle promozioni da conferire agli ispettori e ai sovrintendenti che nell'anno maturino le condizioni previste ai fini dell'avanzamento dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dall'articolo 1056, commi 2, 3 e 4 del codice dell'ordinamento militare e dalla presente legge. Del decreto emanato è data comunicazione al Parlamento entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale sono determinati i contingenti massimi dei ruoli ispettori e sovrintendenti.

2. Gli ispettori e i sovrintendenti di cui al comma 1 continuano a essere iscritti nei rispettivi ruoli distinti per gradi.>>;

c) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

<<Art. 23 - 1. Per gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza, il Comandante generale, in relazione alle esigenze di servizio del Corpo, ha facoltà di disporre di autorità o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialità,



- ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresì le necessarie riqualificazioni.>>;
- d) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:
<<Art. 31 - 1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una commissione permanente presso il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.
2. Per la commissione di cui al comma 1 sono nominati membri supplenti.>>;
- e) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:
<<Art. 32 - 1. Per il Corpo della Guardia di finanza, la commissione permanente di avanzamento è costituita come segue:
a) presidente: un ufficiale generale;
b) membri ordinari: 3 ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; un maresciallo aiutante o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero «appuntati e finanzieri», che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare>>;
- f) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
<<Art. 33 - 1. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun ispettore o sovrintendente.
2. La commissione ha facoltà d'interpellare qualunque superiore in grado, ancora in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ispettore o il sovrintendente.
3. La commissione, qualora necessario, è chiamata a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dalla presente legge o da altre disposizioni legislative.
4. Il parere della commissione di avanzamento può essere sentito, altresì, in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal Ministro dell'economia e delle finanze.
5. La commissione permanente di avanzamento è competente a pronunciarsi sulle idoneità degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti.>>;
- g) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
<<Art. 35 - 1. La commissione esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se l'ispettore o il sovrintendente sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo l'ispettore o il sovrintendente che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.
2. Successivamente la commissione valuta gli ispettori o i sovrintendenti giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati.
3. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun ispettore o sovrintendente un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:
a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemeritenze di guerra e comportamento in guerra, benemeritenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;
c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.
4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito



attribuito all'ispettore o al sovrintendente dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.

5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nel foglio d'ordine del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.

6. Agli interessati è data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneità.

7. Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore.>>;

h) l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

<<Art. 44 - 1. Gli ispettori e sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al raggiungimento dei limiti di età e sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

2. Gli ispettori e sovrintendenti in servizio attivo, tre mesi prima del compimento dei limiti di età, possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva.

3. Gli ispettori e sovrintendenti in ausiliaria possono essere collocati nella riserva per motivi di salute, previi accertamenti sanitari>>;

i) l'articolo 52 è sostituito dal seguente:

<<Art. 52 - 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dagli ispettori o dai sovrintendenti in applicazione della presente legge, con quelli rilasciati dagli istituti professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.>>.

2. Per gli appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo della Guardia di finanza il grado iniziale viene conferito con determinazione del Comandante generale.

Art. 2147

Norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari

1. Alla legge 1 febbraio 1989, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

<<Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato>>;

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

<<Art. 1 - 1. I marescialli del Corpo della Guardia di finanza si distinguono in:

a) marescialli in servizio permanente;

b) marescialli in ferma volontaria;

c) marescialli in congedo;

d) marescialli in congedo assoluto.

2. I marescialli in congedo sono ripartiti nelle categorie dell'ausiliaria, del complemento e della riserva.

3. Ai marescialli che cessano dal servizio permanente per il raggiungimento del limite di età si applicano le norme di cui al titolo IV della legge 10 maggio 1983, n. 212, nonché, in quanto compatibili, l'articolo 886 e la sezione III del capo VII del titolo V del libro IV del codice dell'ordinamento militare.>>;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

<<Art. 2 - 1. I graduati e i finanziari si distinguono in:



- a) appuntati scelti, appuntati, finanziari scelti e finanziari in servizio permanente;
 - b) appuntati e finanziari in ferma volontaria;
 - c) appuntati scelti, appuntati, finanziari scelti e finanziari in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto.
2. Occupano i posti in organico i militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
 3. Il personale di cui al comma 1 non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere a occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.
 4. L'articolo 6 della legge 3 agosto 1961, n. 833, è abrogato.
 5. In tutte le norme in vigore, le espressioni «militare di truppa» e «servizio continuativo» riferite al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con quelle di «personale appartenente al ruolo appuntati e finanziari» e «servizio permanente».>>;
- d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
- <<Art. 7 - 1. Il militare in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza subisce una detrazione di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a pene restrittive della libertà personale di durata non inferiore ad un mese, o sia stato sospeso dal servizio per motivi disciplinari.
2. La detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle suddette posizioni.
 3. Parimenti si procede al calcolo delle riduzioni di anzianità conseguenti a interruzioni del servizio.
 4. Il militare subisce una detrazione di anzianità anche quando sia stato in aspettativa per motivi privati.
 5. L'articolo 9 della legge 3 agosto 1961, n. 833, è abrogato.>>;
- e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
- <<Art. 8 - 1. I finanziari in servizio permanente, i finanziari scelti, gli appuntati e appuntati scelti del Corpo della Guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermità e per motivi privati. Sono altresì collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra.
2. L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata.
 3. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
 4. L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere provati dall'interessato e la sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio.
 5. Fermo il disposto del comma 2, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.
 6. L'aspettativa è disposta con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, secondo le rispettive competenze, con facoltà di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa. Nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.
 7. Al militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio.
 8. Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio e corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187.
 9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.
 10. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermità, che debbano frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o



sovrintendente, se ne fanno domanda, sono sottoposti ad accertamenti sanitari e se riconosciuti idonei sono richiamati in servizio.

11. Gli stessi militari in aspettativa per motivi privati, che debbano essere valutati per lo avanzamento o che debbano sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, se ne fanno domanda, sono richiamati in servizio.

12. Ai medesimi militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Agli effetti del trattamento di quiescenza e della indennità di fine servizio, il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.

13. Gli articoli 11 e 12 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati.>>;

f) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

<<Art. 9 - 1. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1961, n. 833, alla lettera c) le parole «scarso rendimento» sono sostituite dalle seguenti: «scarso rendimento, nonché gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore».

2. Alla lettera b) dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «anche se cessi dal servizio per perdita del grado».>>;

g) l'articolo 10, comma 2, è sostituito dal seguente:

<<Art. 10 - 2. Gli appuntati e finanziari tre mesi prima del compimento del 60° anno di età possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria delle riserva.>>;

h) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

<<Art. 16 - 1. Ai marescialli in ferma volontaria del Corpo della Guardia di finanza si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1961, n. 833, al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e, in quanto compatibili, al codice dell'ordinamento militare.>>.

Art. 2148

Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195

1. Le denominazioni di <<Ministro delle finanze, Ministro del tesoro e Ministro del bilancio>>, ovunque compaiano nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono sostituite con le parole <<Ministro dell'economia e delle finanze>>.

2. All'articolo 1, comma 1, le parole <<decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165>>.

3. All'articolo 4, comma 2, le parole <<all'articolo 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382>> sono sostituite dalle seguenti: <<al codice dell'ordinamento militare>>.

4. All'articolo 5, comma 2, le parole <<all'articolo 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382>> sono sostituite dalle seguenti: <<al codice dell'ordinamento militare>>.

Art. 2149

Disposizioni in materia di disciplina militare per il personale del Corpo della Guardia di finanza

1. Per il personale del Corpo della Guardia di finanza le sospensioni dall'impiego di cui alla sezione IV del capo III del titolo V del libro IV del presente codice sono adottate:

- a) dal Ministro dell'economia e delle finanze nei confronti degli ufficiali generali e colonnelli;
- b) dal Comandante generale nei confronti del restante personale.

2. La potestà sanzionatoria di stato per il personale del Corpo della Guardia di finanza compete:

- a) al Ministro dell'economia e delle finanze nei confronti degli ufficiali generali e colonnelli;
- b) al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nei confronti del restante personale.

3. La decisione di sottoporre un ufficiale del Corpo della Guardia di finanza ad inchiesta formale spetta alle seguenti autorità:

- a) al Ministro dell'economia e delle finanze se si tratti di ufficiali generali o colonnelli;



- b) al Comandante generale per i restanti ufficiali.
4. Per i militari del Corpo della Guardia di finanza diversi da quelli di cui al comma 3, la decisione spetta ai Comandanti regionali ed equiparati da cui i militari dipendono per ragioni di impiego; qualora manchi tale dipendenza l'inchiesta formale è disposta dal Comandante regionale nella cui giurisdizione il militare risiede. Il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza può in ogni caso ordinare direttamente un'inchiesta formale nei confronti del personale di cui al presente comma.
5. In caso di corresponsabilità tra:
- a) ufficiali e altri militari del Corpo della Guardia di finanza per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali. Fino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina l'autorità competente ai sensi del comma 3 può ordinare, per ragioni di convenienza, la separazione dei procedimenti;
- b) militari del Corpo della Guardia di finanza non appartenenti alla categoria ufficiali e dipendenti per l'impiego da Comandanti regionali o equiparati diversi o residenti in giurisdizioni diverse, l'inchiesta è disposta dal Comandante regionale o equiparato competente a provvedere per il militare più elevato in grado o più anziano.
6. Le autorità che hanno disposto l'inchiesta formale, in base alle risultanze della stessa:
- a) qualora ritengano che al militare debba o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nell'articolo 1357, comma 1, lettere a) e b), ne fanno proposta alle autorità indicate al comma 2;
- b) qualora ritengano che al militare possano essere inflitte le sanzioni disciplinari indicate all'articolo 1357, comma 1, lettere c) e d), ne ordinano il deferimento ad una Commissione di disciplina.
7. Le facoltà previste dall'articolo 1389, per il personale del Corpo della Guardia di finanza, si intendono riferite al Ministro dell'economia e delle finanze o al Comandante generale.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 866, per il personale del Corpo della Guardia di finanza la perdita del grado è disposta, previo giudizio disciplinare, in caso di condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, primo comma, numeri 2) e 6), del codice penale.

Art. 2150


Clausola di salvaguardia per il personale della Polizia di Stato

1. Al personale della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 881.
2. Al personale di cui al comma 1 si applica l'articolo 804; resta fermo quanto previsto dall'articolo 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

Art. 2151

Posti riservati a particolari categorie nei concorsi per il reclutamento del personale del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile

1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, è così sostituito:
- <<1. Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso:
- a) per il reclutamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza e del corrispondente personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;
- b) per il reclutamento del personale dei ruoli degli ispettori del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.>>.



Art. 2152

Applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo

1. Il comma 1-bis dell'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86 è così sostituito:
<<1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, di cui all'articolo 909 del codice dell'ordinamento militare. Il diritto del coniuge può essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non può più essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo>>.

SEZIONE IV

TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSISTENZA E BENESSERE

Art. 2153

Ambito soggettivo

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano al personale delle Forze di polizia.

Art. 2154

Disposizioni generali in materia di trattamento economico del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare

1. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano gli articoli 1779, 1781, 1782 e 1783.
2. Al personale di cui al comma 1, continua ad applicarsi l'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 2155

Retribuzione del personale di leva delle Forze di polizia a ordinamento militare

1. In caso di ripristino della coscrizione obbligatoria, al personale che adempie gli obblighi di leva nelle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal libro VI, titolo II.

Art. 2156

Retribuzione e premio di fine ferma agli ufficiali in ferma prefissata delle Forze di polizia a ordinamento militare

1. Agli ufficiali in ferma prefissata delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano gli articoli 1795 e 1796.

Art. 2157


Retribuzione degli allievi di scuole e accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare

1. Agli allievi delle scuole e delle accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui all'articolo 1798.

Art. 2158

Retribuzione delle forze di completamento per le Forze di polizia a ordinamento militare

1. Alle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1799, in materia di retribuzione delle forze di completamento.



Art. 2159

Scatti per invalidità di servizio per le Forze di polizia a ordinamento civile e militare

1. All'articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

<<1-bis - In deroga alle disposizioni del presente articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare si applica l'articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare>>.

Art. 2160

Omogeneizzazione stipendiale per le Forze di polizia a ordinamento militare

1. Agli ufficiali non dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, commi 16, 22 e 23, e 43-ter, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 2161

Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza

1. Agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42.

Art. 2162

Modifiche al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

1. All'articolo 51, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole <<le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo,>> sono inserite le seguenti:<<i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all'art. 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42>>.

Art. 2163

Estensione dell'indennità di missione all'estero al personale delle Forze di polizia

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1807 si applicano anche al personale delle Forze di polizia.

Art. 2164

Estensione dell'indennità di lungo servizio all'estero

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1808 si applicano anche agli appartenenti alla Polizia di Stato e al Corpo della Guardia di finanza.

Art. 2165

Estensione dell'indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1809 si applicano anche al personale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2166


Accesso alla dirigenza e trattamenti retributivi per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare

1. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano gli articoli 1810, 1811 e 1821.

Art. 2167

Indennità pensionabile per le Forze di polizia a ordinamento militare

1. Agli ufficiali dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121.



Art. 2168

Speciale indennità pensionabile al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza

1. Al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza è attribuita la speciale indennità pensionabile ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 2169

Indennità di impiego operativo al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare

1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le indennità operative e relative indennità supplementari, previste per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare.

Art. 2170

Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare

1. Il compenso per lavoro straordinario al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare è disciplinato dall'articolo 43, commi 13 e 14, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 2171

Ulteriori istituti economici per il personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare

1. Al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare sono attribuiti gli ulteriori emolumenti accessori previsti da specifiche disposizioni di legge.

Art. 2172

Competenza statale per gli interventi di protezione sociale

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rientrano nella competenza dello Stato gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare e ai loro familiari, da enti e organismi appositamente istituiti.

Art. 2173

Organismi di protezione sociale per le Forze di polizia a ordinamento militare


1. Al fine di assicurare gli interventi di protezione sociale, di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, a favore del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e dei loro familiari, sono concessi in uso alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 1475, oppure a enti e terzi, i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi.

Art. 2174

Promozione del benessere, formazione ed elevazione culturale delle Forze di polizia a ordinamento militare

1. Alle Forze di polizia a ordinamento militare si applica la disposizione di cui all'articolo 1832. Inoltre, le predette Forze di polizia promuovono il benessere del personale e della sua famiglia mediante:

- a) contributi e sovvenzioni in favore degli organismi di protezione sociale di cui all'articolo 2173;
- b) borse di studio, conferite mediante concorso pubblico, in favore dei figli del personale dipendente o in quiescenza, nonché degli orfani del personale medesimo;



- c) contributi per il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per le rette degli asili nido pubblici o privati;
- d) altri interventi di protezione sociale, anche diretti a promuovere, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, l'elevazione culturale e la preparazione professionale del personale.

Art. 2175

Rimborso spese sostenute per rette di asili nido per le Forze di polizia a ordinamento militare

1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le Amministrazioni interessate, in luogo della istituzione di asili nido, possono concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.

Art. 2176

Borse di studio per le Forze di polizia a ordinamento militare

1. Nei confronti del personale per le Forze di polizia a ordinamento militare trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di borse di studio universitarie previste per i dipendenti pubblici.

SEZIONE V

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITA' DI SERVIZIO

Art. 2177

Ambito soggettivo

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Art. 2178

Estensione delle norme sul computo del servizio effettivo e sul trattamento economico di ausiliaria al personale dei disciolti Corpi delle Guardie di Pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia

1. Al personale dei disciolti Corpi delle Guardie di Pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia, si applicano le disposizioni in materia di computo del servizio effettivo di cui all'articolo 1847 e quelle sul trattamento economico di ausiliaria di cui agli articoli 1864, 1870, 1871, 1872, 1874 e 1875.

Art. 2179


Effetti pensionistici delle indennità di impiego operativo percepite dalle Forze di polizia a ordinamento civile

1. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, percettore delle indennità di impiego operativo previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1868, 1869 e 1888.

Art. 2180

Lesioni traumatiche da causa violenta subite dal personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

1. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco si applicano, in materia di accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta, le disposizioni di cui all'articolo 1880.



Art. 2181

Speciale elargizione ai superstiti degli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile deceduti durante il servizio ed equo indennizzo

1. Ai superstiti degli allievi delle Forze di polizia ad ordinamento civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1895.
2. Agli allievi delle Forze di polizia ad ordinamento civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1882.

Art. 2182

Speciale elargizione ai superstiti del personale e degli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile deceduti a causa di servizio

1. Ai superstiti del personale e degli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1896.

Art. 2183

Speciale trattamento pensionistico di reversibilità ai superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare

1. Ai superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1897, anche in caso di decesso in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico.

Art. 2184

Indennizzo privilegiato aeronautico ai dipendenti civili

1. L'indennizzo privilegiato aeronautico, di cui al libro VII, titolo III, capo IV, sezione II, ivi comprese le norme sull'indennizzo integrativo, è concesso al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile ed è esteso ai dipendenti civili dello Stato, alle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1898.

2. L'indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di decesso di un dipendente civile, è determinato nei seguenti importi, maggiorati di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico:

a) dirigenza:

- 1) euro 7.746,85 al coniuge superstite, anche se separato, purché senza addebito, per l'intero ammontare oppure in concorso con gli orfani in ragione del 75, 60, 50 e 45 per cento del relativo importo, secondo che, rispettivamente, i figli stessi siano rappresentati in numero di 1, 2, 3, 4 e più, mentre la rimanente quota va ripartita tra i figli o i loro discendenti, ovvero ai figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, in mancanza del coniuge superstite;
- 2) euro 1.936,71 ai genitori, in mancanza di coniuge superstite e figli, ovvero ai fratelli e alle sorelle, in mancanza di coniuge superstite, figli e genitori;

b) area terza:

- 1) euro 6.197,48 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a);
- 2) euro 1.549,37 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a);

c) area seconda:

- 1) euro 4.648,11 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a);
- 2) euro 1.208,51 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a);

d) area prima:

- 1) euro 3.873,43 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a);
- 2) euro 991,60 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a);

e) personale non dirigente con contratto a tempo determinato:

- 1) euro 3.098,74 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a);
- 2) euro 774,69 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a).



3. L'indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di infermità di un dipendente civile, è determinato nei seguenti importi, maggiorati di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico, per patologie ascrivibili alla 1^a ed alla 2^a categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e di euro 309,87, per infermità ascrivibili alla 3^a categoria della tabella A:

a) dirigenza: euro 7.746,85 per infermità ascrivibile alla 1^a categoria, euro 6.972,17 per la 2^a categoria ed euro 1.936,71 per la 3^a categoria;

b) area terza: euro 6.197,48 per infermità ascrivibile alla 1^a categoria, euro 5.577,73 per la 2^a categoria ed euro 1.549,37 per la 3^a categoria;

c) area seconda: euro 4.648,11 per infermità ascrivibile alla 1^a categoria, euro 4.338,24 per la 2^a categoria ed euro 1.208,51 per la 3^a categoria;

d) area prima: euro 3.873,43 per infermità ascrivibile alla 1^a categoria, euro 3.563,55 per la 2^a categoria ed euro 991,60 per la 3^a categoria;

e) personale non dirigente con contratti a tempo determinato: euro 3.098,74 per infermità ascrivibile alla 1^a categoria, euro 2.788,87 per la 2^a categoria ed euro 774,69 per la 3^a categoria.

Art. 2185

Personale civile e cittadini italiani esposti all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico

1. La speciale elargizione di cui all'articolo 1907, è corrisposta, con le stesse modalità, alle seguenti categorie di personale e loro superstiti:

a) al personale civile italiano impiegato nelle missioni internazionali svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;

b) al personale civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;

c) al personale civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);

d) ai cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);

e) ai cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali è conservato munizionamento pesante o esplosivo e nelle aree di cui alla lettera b).

2. I termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nel comma 1, entro il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 603, sono disciplinati dal regolamento.

TITOLO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2186


Validità ed efficacia degli atti emanati. Salvaguardia dei diritti quesiti

1. Alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento:

a) restano validi gli atti e i provvedimenti emanati;

b) sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla base della normativa antecedente;

c) le disposizioni del presente codice e quelle del regolamento, in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale del comparto sicurezza e difesa, non possono



produrre effetti peggiorativi ovvero disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.

2. I decreti ministeriali non regolamentari, le direttive, le istruzioni, le circolari, le determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, emanati in attuazione della precedente normativa abrogata, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il presente codice ed il regolamento, fino alla loro sostituzione.

Art. 2187

Procedimenti in corso

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento rimangono disciplinati dalla previgente normativa.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

SEZIONE I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

Art. 2188

Ristrutturazione di ruoli e corpi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

1. Fermi restando il volume organico complessivo, gli organici complessivi dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e il numero massimo delle promozioni annuali, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non appena attuate le disposizioni previste nei decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della Difesa previsti dall'abrogata legge 28 dicembre 1995, n. 549, possono essere modificate le disposizioni del presente codice relative a:

- a) l'unificazione dei corpi sanitari delle Forze armate;
- b) l'unificazione di ruoli omologhi preposti a funzioni similari delle Forze armate;
- c) il trasferimento di funzioni da un ruolo ad un altro anche di Forza armata diversa;
- d) l'unificazione dei corpi di una Forza armata.

2. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli di Forza armata, risultate in eccedenza al termine dell'unificazione o del trasferimento di funzioni, possono essere ripartite tra i ruoli delle Forze armate o riassegnate secondo necessità, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato, senza oneri aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2189

Competenze residuali della Direzione generale per il personale militare

1. La Direzione generale per il personale militare provvede, quanto ai volontari in ferma breve, alle residuali competenze che risultassero ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente codice, in ordine all'assegnazione di questi ultimi alle Forze armate e la loro predesignazione per l'immissione nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni, nonché al loro impiego.



Art. 2190

Unità produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa

1. Le unità produttive e industriali, di cui all'articolo 48 gestite unitariamente dall'Agenzia industrie difesa, anche mediante la costituzione di società di servizi nell'ambito delle disponibilità esistenti, sono soggette a chiusura se, entro il 31 dicembre 2011, non hanno raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione.
2. L'articolo 144 del regolamento cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'Agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti dal Segretario generale della difesa di cui al medesimo articolo.
3. L'Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 143 del regolamento, alla data di entrata in vigore del presente codice.

Art. 2191

Magistrati militari in posizione di fuori ruolo

1. I magistrati militari che risultavano collocati in posizione di fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 e che, alla data di entrata in vigore del presente codice, risultano ancora collocati nella medesima posizione, sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo della magistratura militare.
2. I magistrati di cui al comma 1 all'atto del rientro in ruolo hanno facoltà di esercitare interpello per il transito in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità:
 - a) hanno diritto a essere assegnati, anche in soprannumero riassorbibile, a un ufficio giudiziario della stessa sede di servizio, ovvero a altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte;
 - b) i trasferimenti sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura.
3. Se i magistrati militari di cui al comma 1 non esercitano il diritto all'interpello di cui al comma 2, vengono assegnati allo stesso ufficio giudiziario militare in precedenza ricoperto o, a domanda, a ufficio di altra sede di servizio, anche in soprannumero.
4. Ai trasferimenti disposti in applicazione del presente articolo non si applica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento eventuale degli organici dei magistrati militari e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione al corrispondente eventuale incremento degli organici dei magistrati ordinari.

Art. 2192

Determinazione della dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare

1. Con decreto del Presidente della Repubblica è rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella vigente.



**SEZIONE II
BENI****Art. 2193**
Porti militari

1. In via transitoria, fino alla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 238, comma 2, sono porti o specifiche aree portuali destinati unicamente o principalmente alla difesa militare quelli già in consegna al Ministero della difesa alla data di entrata in vigore del presente codice, e il cui elenco è recato dall'articolo 1120 del regolamento.

Art. 2194*Disciplina transitoria in materia di acquisti a seguito di confisca*


1. Le disposizioni di cui all'articolo 319 si applicano anche alle armi, alle munizioni, agli esplosivi e agli altri materiali di interesse militare per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2009, n. 108, è stata disposta ma non ancora eseguita la distruzione.

**SEZIONE III
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ****Art. 2195***Contributi a favore di Associazioni combattentistiche*

1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di 1,5 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma <<Fondi di riserva e speciali>> della missione <<Fondi da ripartire>> dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**SEZIONE IV
PERSONALE MILITARE****Parte I**
Reclutamento**Art. 2196***Immissioni in ruolo degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare*

1. Finché le consistenze effettive dei ruoli non siano contenute entro le dotazioni organiche fissate dal presente codice, per realizzare le economie previste dall'articolo 1, comma 97, lettera h), della legge n. 662 del 1996, i moduli complessivi di alimentazione dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare non devono superare la misura del 70% dei moduli complessivi previsti per ciascuna Forza armata dalle norme vigenti anteriormente alla data del 1997.



Art. 2197

Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

1. Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma, fino al 2020, fatti salvi i concorsi già banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 679, in misura:

a) non superiore al 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali;

b) non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo sergenti e al ruolo dei volontari, in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite di un terzo agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di «superiore alla media» o giudizio corrispondente, fermi restando i requisiti previsti all'articolo 682, comma 5. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente.

2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.

3. Per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, sino al 2015, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.

Art. 2198

Regime transitorio del reclutamento dei sergenti

1. Fino al 31 ottobre 2015, in deroga agli articoli 690 e 691, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, dai volontari di truppa in servizio permanente.

2. Per le immissioni annuali nel predetto ruolo, sino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.

Art. 2199

Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia

1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 703, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.

2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.

3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.




4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
- a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:
- 1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
 - 2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
 - 3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
 - 4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;
 - 5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
- b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:
- 1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
 - 2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza;
 - 3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
 - 4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
 - 5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 è rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

Art. 2200

Posti non coperti

1. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 2199 è superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo.
2. Se il numero delle domande di cui al comma 1 è inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.



Art. 2201

Aumento dei posti disponibili

1. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all' articolo 2199, per cause diverse dall'incremento degli organici, risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 2199, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.
2. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 2199, a seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti, rispetto alla programmazione di cui al medesimo articolo 2199, comma 1, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati, nelle misure percentuali di cui all' articolo 2199, comma 4, lettera b), ai volontari delle Forze armate raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.
3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.
4. Per i posti non coperti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2200.

Art. 2202

Concorsi per il 2010

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2199, per la copertura dei posti di cui all'articolo 2199, comma 4, lettera b), numeri 3), 4) e 5), relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le modalità previste dai commi successivi, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale.
2. Le Forze di polizia di cui al comma 1 sottopongono i candidati alle previste procedure e prove concorsuali presso i propri centri e commissioni di selezione.
3. I candidati devono risultare in possesso dei requisiti previsti per l'impiego nelle Forze di polizia a ordinamento civile, fatta eccezione per il limite di età che è elevato nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.
4. Il personale delle Forze armate in ferma breve o in congedo, ammesso alle qualifiche iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile di cui al comma 1, perde il grado eventualmente rivestito al momento del transito nella nuova carriera.
5. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.

Art. 2203

Norma di salvaguardia per il reclutamento di determinate categorie

1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2199 e 2202, sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di assunzione del personale di cui alle seguenti disposizioni:
 - a) articolo 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
 - b) articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
 - c) articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
 - d) articolo 4, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
 - e) articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Art. 2204

Regime transitorio del trattenimento in servizio dei concorrenti

1. Fino al 2020, il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale, può essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze organiche previste dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione, previsto dall'articolo 2215.



Art. 2205

Reclutamenti di volontari in ferma breve nel servizio permanente

1. Ai volontari in ferma breve si applicano le disposizioni riguardanti i volontari in ferma prefissata quadriennale e, per quanto non diversamente disposto, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari in servizio permanente.
2. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari in ferma, è consentito prolungare la ferma dei volontari in ferma breve triennale con tre ulteriori rafferme biennali.
3. I volontari in ferma breve ammessi alle rafferme biennali e non utilmente collocati nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali previste dall'articolo 2199 possono partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze armate.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 3 mantengono lo status di volontario in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali ovvero dei corsi propedeutici e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di 1° caporal maggiore, o corrispondente, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e nell'ordine risultante dalla stessa.
5. Al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche nei ruoli dei volontari in servizio permanente, possono essere banditi concorsi straordinari ai quali possono partecipare i volontari in ferma breve che, alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda, hanno compiuto almeno il secondo anno di servizio in ferma breve ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni.
6. Per partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma breve devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635.
7. I vincitori dei concorsi di cui al comma 5 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualità di volontari in ferma breve.

Parte II
Formazione

Art. 2206

Accademia dell'Arma dei carabinieri


1. Sino all'istituzione dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri:
 - a) le disposizioni del codice e del regolamento relative all'Accademia dell'Arma dei carabinieri devono intendersi riferite all'Accademia militare dell'Esercito;
 - b) i corsi per la formazione di base degli ufficiali dei carabinieri del ruolo normale sono svolti presso l'Accademia militare dell'Esercito, secondo le modalità concordate con lo Stato maggiore dell'Esercito italiano, previa selezione a cura del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma;
 - c) agli allievi ufficiali dei carabinieri si applicano le norme sullo stato degli allievi ufficiali dell'Esercito italiano frequentatori dei paritetici corsi dell'Accademia.

Parte III
Ruoli e organici

Art. 2207

Adeguamento degli organici

1. Sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicati nell'articolo 582 e nel rispetto della ripartizione indicata nell'articolo 799, con decreto



del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Art. 2208

Carenze organiche transitorie

1. Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 798, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo.

Art. 2209

Regime transitorio delle eccedenze organiche

1. Sino al 2015, sono ammesse eccedenze nell'organico dei ruoli dei marescialli dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi.
2. Fino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, sono ammesse eccedenze nell'organico del ruolo dei sergenti dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi.

Art. 2210

Ruoli a esaurimento degli ufficiali

1. Sono previsti i seguenti ruoli a esaurimento per gli ufficiali:
a) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Esercito italiano;
b) ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano;
c) ruolo a esaurimento in servizio permanente della Marina militare;
d) ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare;
e) ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto;
f) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Aeronautica militare;
g) ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare;
h) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
i) ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri.
2. Gli ufficiali dei predetti ruoli in servizio vi permangono a esaurimento.
3. Il grado vertice per i ruoli di cui al comma 1, lettere a), c), f) e h) è, fino alla vigilia della cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello, fermo restando il beneficio della promozione di cui all'articolo 1082.
4. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli di cui al comma 1, lettere b), d), e), g) e i), sono stabiliti come segue:
a) maggiore o grado corrispondente: 63 anni;
b) ufficiali inferiori: 61 anni.

Art. 2211


Consistenze organiche dei ruoli speciali e dei ruoli tecnici a esaurimento

1. Le consistenze complessive dei rispettivi ruoli speciali e a esaurimento delle Forze armate non possono eccedere le dotazioni organiche dei corrispondenti ruoli speciali.

Art. 2212

Personale stabilizzato dell'Arma dei carabinieri

1. Il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.
2. Nell'anno 2010, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Arma



dei carabinieri può procedere all'immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all'articolo 672, comma 2, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 gennaio 2010, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'applicazione del comma 1, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.

Art. 2213

Transito dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni al ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali

1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, fino al 2011, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali, limitatamente ai gradi da capitano a tenente colonnello compreso, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale una volta effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento.
2. Gli ufficiali transitati conservano la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito in base all'articolo 797, dopo gli ufficiali dell'Arma dei trasporti e dei materiali aventi uguale anzianità di grado.
3. Qualora il numero di domande superi gli organici dei singoli gradi per il transito nel ruolo si procede alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 1058, commi 4, 5 e 6. A parità di merito la precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianità di grado e, a parità di grado, al più anziano in ruolo. Costituisce titolo preferenziale per il transito aver ricoperto incarichi nel settore dei trasporti e dei materiali, non specificamente destinati ad ufficiali appartenenti ad altri ruoli.

Art. 2214

Transiti dai ruoli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri

1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2011, transiti in detto ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove unità, di ufficiali provenienti dall'Esercito italiano, dalla Marina militare e dall'Aeronautica militare, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati.
2. I decreti di cui al comma 1 indicano l'entità e le modalità dei transiti, le specifiche professionalità richieste, nonché gli eventuali ulteriori titoli e requisiti preferenziali. Costituisce in ogni caso titolo preferenziale l'aver prestato servizio nell'Arma dei carabinieri per almeno tre anni. Con gli stessi decreti, possono essere altresì autorizzati transiti da tutti i ruoli e gradi in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, su indicazione del Capo di stato maggiore di Forza armata di appartenenza.
3. Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2 sono portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi definiti annualmente dal decreto interministeriale di cui all'articolo 801, comma 3. Il loro trasferimento nel ruolo tecnico-logistico ha luogo, con riferimento ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 2213, ovvero, se provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 2221, commi 2 e 3. L'anzianità di servizio maturata nei ruoli degli ufficiali della Forza armata di provenienza è utile ai fini del computo dei periodi previsti dagli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per la determinazione del trattamento economico all'atto del transito ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.



Art. 2215

Consistenze organiche dei volontari in ferma prefissata e in rafferma

1. Fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583.

Art. 2216

Contingente di inquadramento dei volontari in ferma prefissata di un anno

1. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno, necessari per raggiungere la consistenza totale stabilita dall' articolo 799 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall'articolo 2215, è computato un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure di seguito indicate: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti e 747 volontari in servizio permanente.

2. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall' articolo 2215, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:

- a) 478 unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;
- b) 406 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.

Art. 2217

Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle Capitanerie di porto

1. Fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 815, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dall'articolo 585.

2. Le eventuali carenze in una delle categorie di volontari possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento delle consistenze delle altre categorie del medesimo Corpo, entro i limiti delle risorse finanziarie previste dall'articolo 585 per l'anno di riferimento.

Art. 2218


Compensazioni organiche per il Corpo delle Capitanerie di porto

1. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, fino al 31 dicembre 2015, in aggiunta alle consistenze stabilite dal decreto di cui all'articolo 2217, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata in un anno del Corpo delle capitanerie di porto, nella misura di 5 unità in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.

Art. 2219

Transito dai ruoli tecnici a esaurimento ai ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

1. Finché non siano raggiunte nei gradi di capitano e di maggiore dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente codice, è consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei ruoli speciali con il grado di capitano e di maggiore degli ufficiali diplomati appartenenti ai ruoli tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano, del Corpo unico degli specialisti della



Marina militare e unico degli specialisti dell'Aeronautica militare, nonché del ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il possesso di una anzianità minima di grado rispettivamente di tre anni per i capitani e di quattro anni per i maggiori.

2. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 1 non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore a quella del transito.

3. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi è applicata una detrazione di anzianità di tre anni per i capitani e di quattro anni per i maggiori, senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata e, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di servizio da ufficiale.

4. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al comma 1 non devono aver superato i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente previsti per i gradi di capitano e di maggiore dei ruoli speciali.

Art. 2220

Transito dal ruolo tecnico-operativo al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri

1. Finché non siano raggiunti i volumi organici fissati nel presente codice per il grado di maggiore del ruolo speciale, è consentito il transito in detto ruolo, per concorso per titoli e per esami, di maggiori diplomati appartenenti al ruolo tecnico-operativo. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il possesso di una anzianità minima di grado di quattro anni.

2. All'atto del transito nel ruolo speciale, ai vincitori dei concorsi è applicata una detrazione d'anzianità di quattro anni, senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata e, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado del ruolo speciale aventi uguale o maggiore anzianità di servizio da ufficiale.

3. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al comma 1 non devono aver superato i limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente previsti per i gradi di capitano e maggiore del ruolo speciale.


Art. 2221

Transito dai ruoli a esaurimento in servizio permanente nei ruoli speciali

1. Finché non siano raggiunti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente codice, è consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali, con il grado di maggiore, ai maggiori, di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), c), f) e h), aventi una anzianità di grado non inferiore a tre anni. È parimenti consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali, con il grado di tenente colonnello, ai tenenti colonnelli di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), c), f) e h), aventi una anzianità di grado non inferiore a tre anni e non meno di ventidue anni di anzianità di servizio.

2. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi è applicata una detrazione di anzianità di tre anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata per effetto della predetta detrazione di anzianità e, a parità di anzianità di grado, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di servizio.

3. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 1 non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore a quella del trasferimento.



Art. 2222

Rientro in ruolo del personale militare già professore ordinario della Scuola superiore dell'economia e delle finanze

1. Il militare, compreso l'appartenente al Corpo della Guardia di finanza, già professore ordinario della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, che esercita il diritto di opzione per il rientro nelle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'art. 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 2008, n. 129, entro trenta giorni dal rientro ha diritto alla ricostruzione di carriera, anche con eventuale collocamento in posizione di soprannumero; la ricostruzione di carriera avviene conferendo le promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo seguiva nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in ruolo, il dipendente è collocato in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il militare è sottoposto al giudizio della Commissione superiore di avanzamento.

Parte IVStato giuridico

Art. 2223

Regime transitorio per la riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnologico dell'Arma dei carabinieri

1. L'articolo 907 si applica dal 2012. Fino al 2011 agli ufficiali dei ruoli speciale e tecnologico dell'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 906.

Art. 2224

Raffermes dei volontari di truppa

1. L'ammissione alla rafferme di cui all'articolo 954 è subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste:

a) fino al 2020, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall'articolo 2207, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall'articolo 799.

2. I criteri e le modalità di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.

Art. 2225


Ferma obbligatoria per gli ufficiali piloti in servizio permanente

1. Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, reclutati in data precedente a quella dell'entrata in vigore della legge n. 42 del 2000, sono vincolati agli obblighi di servizio previsti dalle precedenti disposizioni di legge.

Art. 2226

Requisiti per ricoprire gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore

1. Ai fini del possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di stato maggiore e ricoprire gli incarichi di particolare rilievo negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici, di cui all'articolo 679 del regolamento, al corso superiore di stato maggiore interforze è equivalente il Corso superiore di Stato maggiore della Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 28 aprile 1976, n. 192.



Art. 2227

Ufficiali dell'arma dei trasporti e dei materiali e dei corpi tecnico-logistici

1. Possono ricoprire gli incarichi di cui all'articolo 2226 gli ufficiali superiori dei ruoli normali dell'arma dei trasporti e dei materiali e dei corpi tecnico-logistici dell'Esercito italiano che, alla data del 10 giugno 2003, hanno completato il percorso formativo superiore previsto dall'ordinamento di Forza armata e hanno assolto gli obblighi stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente.

Art. 2228

Regime transitorio dei richiami in servizio nelle forze di completamento

1. I provvedimenti di richiamo in servizio di cui all'articolo 988 del presente codice sono adottati nei limiti dei contingenti annuali a tale fine determinati con decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2207 e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di assunzione del personale.

Art. 2229

Regime transitorio del collocamento in ausiliaria

1. Fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall'articolo 799, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall'articolo 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583.

3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.

4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, e hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.

5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande è superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.


6. Fino al 31 dicembre 2011, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.

Art. 2230

Unità di personale da collocare in ausiliaria

1. Le unità di personale da collocare in ausiliaria in relazione a quanto disposto dall'articolo 2229, sono così determinate per l'anno di riferimento:

- a) 2010: ufficiali: 18; marescialli: 350; totale: 368;
- b) 2011: ufficiali: 33; marescialli: 550; totale: 583;
- c) 2012: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;
- d) 2013: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;



- e) 2014: ufficiali: 38; marescialli: 650; totale: 688;
- f) 2015: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;
- g) 2016: ufficiali: 33; marescialli: 570; totale: 603;
- h) 2017: ufficiali: 45; marescialli: 795; totale: 840;
- i) 2018: ufficiali: 12; marescialli: 205; totale: 217;
- l) 2019: ufficiali: 12; marescialli: 205; totale: 217;
- m) 2020: ufficiali: 6; marescialli: 90; totale: 96.

Art. 2231

Risoluzione del rapporto d'impiego

1. Al personale militare si applica la norma sancita dall'articolo 72, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 11, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 17, comma 35-*novies*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Parte V

Documentazione personale

Art. 2232

Indicazione di malattia o cause inabilitanti nel congedo militare

1. I fogli di congedo, le copie di fogli matricolari e di stato di servizio e ogni altro documento rilasciati dall'amministrazione militare in data anteriore al 1978, sono sostituiti, a richiesta dell'interessato, da corrispondenti documenti redatti secondo quanto previsto dall'articolo 1024.

Parte VI

Avanzamento

Art. 2233

Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare


1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata, stabiliti dal presente codice, sino al 2015:

a) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito;

b) in fase transitoria le aliquote di valutazione dovranno comprendere ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire dal 2006 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dal presente codice. Il numero di ufficiali da includere annualmente in aliquota potrà essere aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura massima del 30% rispetto a quello degli ufficiali inclusi nell'aliquota formata per l'anno 1998;

c) in fase transitoria per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normali non opera il disposto del comma 2, dell'articolo 1053 e non si applica la misura massima del 30% di cui alla lettera b).

2. Fino al 2015, il quadro d'avanzamento di cui all'articolo 1072 è formato solo se il numero di promozioni conseguente è compreso nel numero stabilito dal decreto ministeriale.



Art. 2234

Regime transitorio dell'avanzamento dei colonnelli del ruolo normale del Corpo degli ingegneri

1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice, sino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1108, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano è pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità.

Art. 2235

Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano

1. Sino al 2015, per tutti i ruoli speciali degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, il periodo di permanenza minima nel grado di maggiore, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, è di 4 anni.

Art. 2236

Regime transitorio dell'avanzamento dei capitani dell'Esercito italiano

1. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore dell'Esercito italiano di ciascun ruolo, previsto dal presente codice, sino al 2015, il numero annuale di promozioni al grado di maggiore di tutti i ruoli normali e speciali è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti nell'aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

2. Sino al 2015, per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di tutti i ruoli dell'Esercito italiano non si applica la limitazione del 30% di cui all'articolo 2233, comma 1, lettera b).

Art. 2237

Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali della Marina militare

1. Sino al 2015, per il ruolo normale del Corpo sanitario il numero di promozioni annue, stabilito dal presente codice, da conferire a scelta sino al grado di capitano di vascello è ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza.

Art. 2238

Regime transitorio dell'avanzamento dei capitani di corvetta

1. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di capitano di corvetta di ciascun ruolo, previsto dal presente codice, sino al 2015, il numero annuale di promozioni al grado di capitano di corvetta dei ruoli normali e speciali di tutti i corpi della Marina militare è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti nell'aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

Art. 2239


Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare

1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice:

a) sino all'anno 2015, per l'avanzamento a colonnello del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica sono inclusi i tenenti colonnelli già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro e i tenenti colonnelli aventi un'anzianità di grado pari o superiore a 6 anni;

b) sino all'anno 2015, per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico il numero di promozioni annue a scelta è ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza;

c) sino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1189, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica



militare è pari all'8 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità.

3. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore, sino al 2015, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore, per ciascun ruolo degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare, è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di avanzamento.

Art. 2240

Regime transitorio dell'avanzamento dei capitani del ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare

1. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore, il capitano del ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare, sino al 2015, è incluso in aliquota di avanzamento allorché è parimenti incluso in aliquota il pari grado del ruolo normale che lo seguiva nel ruolo di provenienza, purché abbia maturato una pari o superiore anzianità nel grado.

Art. 2241

Avanzamento degli ufficiali dei ruoli tecnici a esaurimento

1. L'avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano del ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare e il ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare, avviene in base alle norme del presente articolo.

2. L'avanzamento al grado di capitano e al grado di maggiore ha luogo ad anzianità. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi gli ufficiali aventi rispettivamente cinque anni di anzianità di grado da tenente e sette anni di anzianità di grado da capitano. Ferme restando le dotazioni complessive di ciascun grado di ogni Forza armata, sono altresì inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado di maggiore i capitani che abbiano maturato complessivamente dodici anni di anzianità di servizio dalla nomina a tenente.

3. Le aliquote di valutazione per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore comprendono gli ufficiali appartenenti ai predetti ruoli aventi le anzianità di grado di cui al comma 2.

Art. 2242

Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli a esaurimento in servizio permanente

1. Nelle aliquote di valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento transitati in servizio permanente sono inclusi gli ufficiali che abbiano compiuto undici anni di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano diciotto anni di anzianità di servizio.

2. I maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli di cui al comma 1 sono promossi, se idonei al grado superiore dopo cinque anni di permanenza nel grado, a condizione che abbiano ventidue anni di anzianità di servizio.

Art. 2243

Regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri

1. L'applicazione degli articoli 1053, comma 2, e 1067, comma 2 è sospesa sino al 31 dicembre 2012 a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009. Conseguentemente, nel citato periodo, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1229, comma 1, lettera b) e 1232, comma 1, i tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento al grado superiore sono inclusi in un'unica aliquota di valutazione. Fermi restando i volumi organici previsti per il grado di colonnello del ruolo normale e il numero massimo di promozioni annuali, la determinazione dell'aliquota, il numero delle promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando sono annualmente determinati con il decreto di cui all'articolo 2248, prevedendo comunque un numero di



promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi almeno tredici anni di anzianità nel grado, nonché, per gli anni 2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali già valutati due e tre volte l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, per l'avanzamento al grado di colonnello, dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina a ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, le aliquote di valutazione sono fissate, con decreto del Ministro della difesa, in modo da includere:

a) nella prima delle aliquote di cui all'articolo 1053, comma 2, oltre agli ufficiali già valutati per la prima volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianità di grado non superiore a quelle indicate nell'articolo 1229. Il numero degli ufficiali da includere annualmente, per la prima volta, nella predetta aliquota non può superare quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota di valutazione formata per l'anno 2002, aumentato nella misura massima del 20% in relazione alla consistenza organica del grado e alle esigenze di elevazione del livello ordinativo dei comandi;

b) nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli già valutati e giudicati idonei e non iscritti in quadro per almeno due volte che abbiano anzianità di grado non superiore a quelle indicate nell'articolo 1229;

c) nella terza aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano anzianità di grado pari o superiore a quella indicata nella nell'articolo 1229.

Art. 2244

Regime transitorio per le promozioni al grado di colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri

1. Sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina a ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, il numero delle promozioni annuali è fissato con decreto del Ministro della difesa, nell'ambito del numero complessivo delle promozioni previste per il grado nell'articolo 1232, in relazione alla composizione delle aliquote formate ai sensi dell'articolo 2243, e alla esigenza di mantenere adeguati e analoghi tassi di avanzamento. Il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli inclusi nella seconda delle aliquote di cui all'articolo 1053, comma 2, può essere aumentato nella misura massima del 25 per cento rispetto a quello previsto, fermi restando il numero complessivo delle promozioni e la consistenza organica del grado di colonnello di cui al predetto articolo 1232.

Art. 2245

Modalità per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri

1. Agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri l'articolo 1079 si applica dal 2012.

Art. 2246

Ufficiali del ruolo speciale provenienti dai ruoli a esaurimento dell'Arma dei carabinieri

1. Per gli ufficiali già appartenenti al ruolo a esaurimento in servizio permanente e al ruolo tecnico-operativo transitati nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni del presente codice, si prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando.



Art. 2247

Ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri provenienti dalla Polizia di Stato

1. Per gli ufficiali immessi nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78, si prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando.

Art. 2248

Norma di chiusura del regime transitorio per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

1. Sino all'anno 2016 compreso, in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa è autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi.

2. Per le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore del ruolo speciale, comprendenti anche gli ufficiali di detto ruolo reclutati ai sensi dell'abrogato articolo 9, della legge 28 marzo 1997, n. 85, il numero delle promozioni annuali di cui all'articolo 1236 è aumentato in misura da raggiungere il 95 per cento del numero degli ufficiali incluso nelle aliquote stesse.

Art. 2249

Ufficiali del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri

1. L'avanzamento al grado di maggiore del ruolo tecnico-operativo ha luogo ad anzianità. Ferme restando le dotazioni complessive del grado nei vari ruoli, nell'aliquota di avanzamento sono inclusi i capitani che abbiano maturato complessivamente dodici anni di anzianità di servizio dalla nomina a tenente.

Art. 2250

Promozione degli ufficiali dei ruoli a esaurimento

1. Ferma restando l'anzianità richiesta, la promozione degli ufficiali del ruolo a esaurimento ha luogo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari anzianità di grado, nell'ambito di ciascuna Arma, Corpo o specialità, purché non siano stati dichiarati non idonei o sia stato sospeso il giudizio di avanzamento per qualsiasi causa.

Art. 2251

Regime transitorio dell'avanzamento al grado di primo maresciallo

1. In relazione alle specifiche esigenze organiche e se lo richiedono imprescindibili esigenze funzionali, fino al 2020 l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene, in deroga ai limiti percentuali fissati dall'articolo 1282, commi 3 e 4:

a) in misura non inferiore al 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema a scelta;

b) nel limite massimo del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema per concorso per titoli di servizio ed esami.

2. Con decreto del direttore generale del personale militare, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, sono definite annualmente le percentuali di cui al comma 1.



Art. 2252


Regime provvisorio per le promozioni a primo maresciallo

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1282, comma 2, il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo da conferire fino all'anno 2020 compreso è fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2207 e, per il Corpo delle capitanerie di porto, dall'articolo 814.
2. Fino al riassorbimento delle eccedenze organiche, previste dall'articolo 2209, la promozione al grado di primo maresciallo si consegue anche in soprannumero, secondo le modalità previste dall'articolo 1282, nel limite del 70 per cento degli esodi che si verificano in tale grado al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 2253

Regime transitorio per l'attribuzione della qualifica di luogotenente

1. Per i primi marescialli con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione di cui all'articolo 1323, per il conferimento della qualifica di luogotenente, è richiesto, in base all'indicato anno di promozione al grado di primo maresciallo, il requisito di anzianità nel grado di primo maresciallo di seguito riportato:
 - a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: 8 anni;
 - b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: 9 anni;
 - c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: 10 anni;
 - d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: 11 anni;
 - e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006: 12 anni;
 - f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 13 anni.
2. Fino al 2020, allo scopo di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, il conferimento della qualifica di «luogotenente» per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare avviene sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata e della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale.
3. Il Ministro della difesa con proprio decreto determina annualmente i criteri per il progressivo e graduale aumento delle anzianità richieste per l'inserimento nell'aliquota di valutazione nonché il numero di qualifiche di «luogotenente» da attribuire, che non potrà comunque essere superiore al doppio di quelle attribuibili ai sensi dell'articolo 1323.
4. I marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di «carica speciale» o di «aiutante» del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1324, comma 1, conseguono la qualifica di «luogotenente», con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso articolo 1324, comma 1, ferme restando le condizioni ivi previste.
5. Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dall'articolo 1324, comma 1, e fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri è richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 14 aprile 2001.
6. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 4 e 5, nonché accertati quelli di cui all'articolo dall'articolo 1324, comma 1, la qualifica di «luogotenente» è conferita ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri di maggiore anzianità in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili.



7. Per i marescialli aiutanti con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'articolo dall'articolo 1324, comma 1, per l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di luogotenente è richiesto il requisito di anzianità nel grado di maresciallo aiutante come di seguito indicato:

- a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: 9 anni;
- b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: 10 anni;
- c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: 11 anni;
- d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: 12 anni;
- e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006: 13 anni;
- f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 14 anni.

Art. 2254

Cause impeditive

1. Per il personale di cui all'articolo 2253, sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.

Art. 2255

Avanzamento al grado di 1° caporal maggiore e corrispondenti

1. Il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, per i volontari in rafferma biennale, è conseguito, ai sensi dell'articolo 1303, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 2256

Condizioni particolari per l'avanzamento nella Marina militare

1. I periodi di imbarco ovvero in reparti operativi previsti dagli articoli 1280, 1287, 1308 e 1275 si applicano al personale reclutato con le norme a regime ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

2. Per il restante personale compreso quello reclutato ai sensi delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, i periodi di imbarco ovvero in reparti operativi, di cui agli articoli 1280, 1287, 1308 e 1275 si considerano ridotti alla metà.

Parte VII

Disciplina militare

Art. 2257


Durata del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza

1. Il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 30 luglio 2011.

Art. 2258

Ordine militare di Savoia

1. L'Ordine militare d'Italia raccoglie e custodisce tutte le documentazioni relative ai decreti dell'Ordine militare di Savoia.



2. I decorati dell'Ordine Militare di Savoia, sono trasferiti nell'Ordine Militare d'Italia, si fregiano dei distintivi di questo e mantengono le loro decorazioni, assegnazioni e anzianità di classe e i diritti che ne derivano.

SEZIONE V
PERSONALE AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE

Art. 2259

Disposizioni provvisorie per i cappellani militari

1. I cappellani militari di complemento e della riserva in servizio alla data del 31 dicembre 1997 sono iscritti in un apposito ruolo a esaurimento.
2. Nel limite delle vacanze esistenti nell'organico complessivo dei cappellani militari addetti e dei cappellani militari capi, i cappellani militari di cui al comma 1 sono immessi annualmente in servizio permanente, se hanno svolto almeno due anni di servizio in qualità di cappellani militari addetti, previo giudizio di idoneità dell'Ordinario militare da emettersi sulla base della documentazione caratteristica e del fascicolo matricolare del personale interessato. Dalla data di immissione nel predetto ruolo essi cessano di appartenere alla categoria del congedo e transitano in quella del servizio permanente.
3. Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei cappellani militari di cui al comma 1 è di 62 anni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1539.

SEZIONE VI
TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSISTENZA E BENESSERE

Art. 2260

Trattamento economico dei volontari in ferma breve

1. Fino a esaurimento del ruolo dei volontari in ferma breve, anche trattenuti in servizio, si applicano nei confronti dei medesimi le disposizioni in materia di retribuzione base e accessoria previste per i volontari in ferma prefissata dagli articoli 1791 e 1792.

Art. 2261


Premi residuali agli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo

1. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età alla data del 21 marzo 2000, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all'articolo 724, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1803 e quello complessivo dei premi percepiti.
2. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare che alla data del 21 marzo 2000, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1803.

Art. 2262

Premi residuali al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetto al controllo del traffico aereo

1. Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, già titolari di abilitazione di controllore del traffico aereo, in periodo antecedente al



2004, sono ammessi, al compimento di dieci anni di servizio e dopo aver acquisito il massimo grado di abilitazione previsto, alle ferme volontarie di cui all'articolo 970 entro il quarantacinquesimo anno di età, con corresponsione dei relativi premi.

2. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1804 che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età alla data del 22 gennaio 2004, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1804, e quello dei premi percepiti.

3. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1804 che, alla data del 22 gennaio 2004, abbiano superato il quarantacinquesimo e non superato il cinquantesimo anno di età, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1804.

SEZIONE VII

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITA' DI SERVIZIO

Art. 2263

Ritenuta INPDAP per i volontari in ferma breve

1. Fino ad esaurimento del ruolo dei volontari in ferma breve, anche trattenuti in servizio, l'Amministrazione della difesa provvede al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente.

Art. 2264

Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

1. Al personale militare si applica l'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

SEZIONE VIII

SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

Art. 2265

Cancellazione della nota di renitenza

1. I renitenti alla leva appartenenti alle classi 1985 e precedenti, presentandosi ai comandi militari Esercito italiano e agli altri organi di cui all'articolo 1930, comma 3, possono ottenere la cancellazione della nota di renitenza, fornendo un giustificato motivo del proprio comportamento omissivo.

Art. 2266

Attività connesse con la sospensione della leva obbligatoria

1. Fatte salve le decisioni di competenza dell'autorità giudiziaria, durante la sospensione della leva obbligatoria per gli appartenenti alle classi 1985 e precedenti, i comandi di regione militare territorialmente competenti, i comandi militari Esercito italiano, ovvero gli altri organismi di cui all'articolo 1930, comma 3, su istanza degli interessati:

- a) definiscono le posizioni rimaste in sospeso, concernenti l'accertamento dell'idoneità al servizio militare incondizionato;
- b) pronunciano la revoca delle riforme, qualora si accerti il venire meno delle cause che le hanno determinate;
- c) provvedono alla cancellazione delle note di renitenza, qualora ne ricorrano i presupposti;



- d) definiscono i procedimenti pendenti connessi con la cittadinanza;
- e) provvedono alla compilazione e alla consegna dei fogli di congedo per fine ferma e dei fogli matricolari agli arruolati con visita e senza visita, nonché ai dispensati a seguito dell'accoglimento di ricorso giurisdizionale o amministrativo.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 2267

Abrogazione per nuova regolamentazione della materia

1. Alla data di approvazione definitiva del codice e del regolamento, sono abrogate, ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, tutte le disposizioni incompatibili o comunque afferenti alle materie indicate nell'articolo 1, commi 1 e 3, a eccezione di quelle richiamate dal codice o dal regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del presente codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento.


Art. 2268

Abrogazione espressa di norme primarie


1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni:
 - 1) regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095: articoli 1 e 3;
 - 2) legge 14 luglio 1907, n. 470;
 - 3) legge 22 giugno 1913, n. 693;
 - 4) regio decreto legge 26 luglio 1917, n. 1513, e legge di conversione 7 giugno 1923, n. 1310;
 - 5) decreto legislativo luogotenenziale 23 giugno 1918, n. 896;
 - 6) decreto legislativo luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495;
 - 7) regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1802 e legge di conversione 21 marzo 1926, n. 597;
 - 8) regio decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1970 e legge di conversione 21 agosto 1921, n. 1144;
 - 9) regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626;
 - 10) regio decreto 4 agosto 1921, n. 1215;
 - 11) regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
 - 12) regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427;
 - 13) regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, esclusi articoli 6 e 23;
 - 14) regio decreto legge 29 ottobre 1922, n. 1386;
 - 15) regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637;
 - 16) regio decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
 - 17) regio decreto 18 marzo 1923, n. 590;
 - 18) regio decreto 28 marzo 1923, n. 645;
 - 19) legge 7 giugno 1923, n. 1310;
 - 20) regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
 - 21) regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506, articoli: 6; 16; 17, comma 2, limitatamente alle parole <<per decreto del Ministro della guerra se trattasi di strade da iscriversi alla 5^a classe>>; 17, comma 3, limitatamente alle parole <<e l'obbligo del contributo dei comuni per la manutenzione delle strade di 5^a classe>>;
 - 22) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440: articolo 5-bis;



- 23) regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3225;
- 24) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827: articolo 4, comma 2;
- 25) regio decreto 21 dicembre 1924, <<Approvazione del testo unico delle norme e disposizioni riguardanti la concessione della medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri>>.
- 26) regio decreto legge 2 aprile 1925, n. 382 e legge di conversione 21 marzo 1926, n. 597;
- 27) regio decreto legge 4 maggio 1925, n. 775 e legge di conversione 21 marzo 1926, n. 597;
- 28) regio decreto legge 24 maggio 1925, n. 1032;
- 29) regio decreto 21 giugno 1925, n. 1943;
- 30) regio decreto legge 4 settembre 1925, n. 1576 e legge di conversione 18 marzo 1926, n. 562;
- 31) regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 1909 e legge di conversione 18 marzo 1926, n. 562;
- 32) regio decreto legge 14 gennaio 1926, n. 143 e legge di conversione legge 25 novembre 1926, n. 2150;
- 33) regio decreto legge 14 gennaio 1926, n. 196 e legge di conversione 25 giugno 1926, n. 1262;
- 34) regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452;
- 35) regio decreto legge 9 febbraio 1926, n. 202 e legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149;
- 36) legge 11 marzo 1926, n. 416;
- 37) legge 11 marzo 1926, n. 417;
- 38) regio decreto legge 16 maggio 1926, n. 855 e legge di conversione 21 novembre 1926, n. 2147;
- 39) legge 8 luglio 1926, n. 1178;
- 40) regio decreto legge 15 luglio 1926, n. 1345 e legge di conversione 5 agosto 1927, n. 1835;
- 41) regio decreto legge 9 dicembre 1926, n. 2352 e legge di conversione 12 febbraio 1928, n. 261;
- 42) regio decreto legge 6 gennaio 1927, n. 27;
- 43) regio decreto legge 13 febbraio 1927, n. 285 e legge di conversione 18 dicembre 1927, n. 2431;
- 44) regio decreto legge 27 marzo 1927, n. 755 e legge di conversione 29 dicembre 1927, n. 2763;
- 45) regio decreto legge 23 giugno 1927, n. 1429;
- 46) regio decreto 12 agosto 1927, n. 1613;
- 47) regio decreto legge 19 dicembre 1927, n. 2317 e legge di conversione 15 novembre 1928, n. 2792;
- 48) legge 12 gennaio 1928, n. 93;
- 49) regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263;
- 50) regio decreto legge 14 giugno 1928, n. 1446 e legge di conversione 9 dicembre 1928, n. 3327;
- 51) regio decreto legge 6 settembre 1928, n. 2167 e legge di conversione 20 dicembre 1928, n. 3204;
- 52) regio decreto legge 4 ottobre 1928, n. 2327 e legge di conversione 6 dicembre 1928, n. 3240;
- 53) regio decreto legge 4 ottobre 1928, n. 2380 e legge di conversione 20 dicembre 1928, n. 3091;
- 54) regio decreto legge 8 novembre 1928, n. 2482 e legge di conversione 27 dicembre 1928, n. 3328;
- 55) legge 24 dicembre 1928, n. 3241;




- 56) regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, esclusi articoli 11 e 115;
- 57) legge 10 gennaio 1929, n. 59;
- 58) regio decreto legge 26 luglio 1929, n. 1413 e legge di conversione 23 dicembre 1929, n. 2294;
- 59) legge 27 marzo 1930, n. 460;
- 60) legge 17 aprile 1930, n. 479;
- 61) regio decreto 23 giugno 1930, n. 983;
- 62) legge 3 luglio 1930, n. 1079;
- 63) legge 10 luglio 1930, n. 1140;
- 64) regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1563;
- 65) regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1571;
- 66) regio decreto legge 30 ottobre 1930, n. 1510 e legge di conversione 6 gennaio 1931, n. 32;
- 67) regio decreto legge 30 novembre 1930, n. 2508;
- 68) legge 29 dicembre 1930, n. 1712;
- 69) legge 1° giugno 1931, n. 886;
- 70) legge 12 giugno 1931, n. 877;
- 71) regio decreto 18 giugno 1931, n. 876;
- 72) regio decreto 18 giugno 1931, n. 914;
- 73) legge 24 marzo 1932, n. 453;
- 74) regio decreto 31 marzo 1932, n. 867;
- 75) regio decreto 16 maggio 1932, n. 819;
- 76) legge 23 maggio 1932, n. 739;
- 77) regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365;
- 78) regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514;
- 79) regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
- 80) legge 20 dicembre 1932, n. 1613;
- 81) legge 20 dicembre 1932, n. 1694;
- 82) legge 22 dicembre 1932, n. 1958;
- 83) regio decreto legge 11 maggio 1933, n. 431 e legge di conversione 8 giugno 1933, n. 788;
- 84) regio decreto legge 22 giugno 1933, n. 930 e legge di conversione 28 dicembre 1933, n. 1890;
- 85) regio decreto legge 29 luglio 1933, n. 997 e legge di conversione 11 gennaio 1934, n. 34;
- 86) regio decreto 24 agosto 1933, n. 2423: articolo 2;
- 87) regio decreto legge 7 settembre 1933, n. 1295 e legge di conversione 28 dicembre 1933, n. 1941;
- 88) legge 28 dicembre 1933, n. 1954;
- 89) regio decreto legge 8 gennaio 1934, n. 46 e legge di conversione 4 giugno 1934, n. 938;
- 90) legge 22 gennaio 1934, n. 115;
- 91) legge 22 gennaio 1934, n. 121;
- 92) regio decreto legge 5 febbraio 1934, n. 264 e legge di conversione 4 giugno 1934, n. 940;
- 93) regio decreto legge 16 aprile 1934, n. 781 e legge di conversione 4 giugno 1934, n. 946;
- 94) regio decreto legge 19 aprile 1934, n. 730 e legge di conversione 4 giugno 1934, n. 1043;
- 95) regio decreto legge 30 aprile 1934, n. 795;
- 96) legge 4 giugno 1934, n. 950;
- 97) legge 7 giugno 1934, n. 899;
- 98) legge 14 giugno 1934, n. 1015;



- 99) legge 21 giugno 1934, n. 1093;
- 100) regio decreto legge 28 settembre 1934, n. 1635;
- 101) regio decreto legge 18 ottobre 1934, n. 1858 e legge di conversione 27 dicembre 1934, n. 2223;
- 102) legge 27 dicembre 1934, n. 2250;
- 103) regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314 e legge di conversione 13 giugno 1935, n. 1297;
- 104) regio decreto legge 23 febbraio 1935, n. 115 e legge di conversione 11 aprile 1935, n. 845;
- 105) regio decreto 24 aprile 1935, n. 1376;
- 106) legge 6 maggio 1935, n. 747;
- 107) regio decreto legge 31 maggio 1935, n. 752 e legge di conversione 9 gennaio 1936, n. 132;
- 108) legge 3 giugno 1935, n. 1018;
- 109) legge 3 giugno 1935, n. 1095;
- 110) legge 6 giugno 1935, n. 1097;
- 111) legge 6 giugno 1935, n. 1098;
- 112) regio decreto legge 27 giugno 1935, n. 1300;
- 113) regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1902 e legge di conversione 20 gennaio 1936, n. 215;
- 114) regio decreto legge 28 novembre 1935, n. 2397 e legge di conversione 6 aprile 1936, n. 1826;
- 115) regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2342;
- 116) regio decreto legge 5 dicembre 1935, n. 2353 e legge di conversione 6 aprile 1936, n. 731;
- 117) regio decreto legge 16 dicembre 1935, n. 2430 e legge di conversione 4 giugno 1936, n. 1143;
- 118) regio decreto legge 13 gennaio 1936, n. 229 e legge di conversione 4 giugno 1936, n. 1145: articolo 4;
- 119) regio decreto legge 27 gennaio 1936, n. 303 e legge di conversione 6 aprile 1936, n. 744;
- 120) regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484;
- 121) regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 1030 e legge di conversione 1° febbraio 1937, n. 455;
- 122) regio decreto legge 20 aprile 1936, n. 913 e legge di conversione 10 febbraio 1937, n. 326;
- 123) regio decreto legge 27 aprile 1936, n. 1119 e legge di conversione 31 dicembre 1936, n. 2416;
- 124) legge 2 giugno 1936, n. 1225;
- 125) legge 2 giugno 1936, n. 1226;
- 126) regio decreto 16 luglio 1936, n. 1444;
- 127) regio decreto legge 22 ottobre 1936, n. 2134 e legge di conversione 28 aprile 1937, n. 753;
- 128) regio decreto legge 19 dicembre 1936, n. 2509 e legge di conversione 3 giugno 1937, n. 1318;
- 129) legge 31 dicembre 1936, n. 2416;
- 130) legge 4 gennaio 1937, n. 35;
- 131) regio decreto legge 15 febbraio 1937, n. 245;
- 132) regio decreto legge 22 febbraio 1937, n. 220 e legge di conversione 25 giugno 1937, n. 1501;
- 133) regio decreto legge 28 aprile 1937, n. 707 e legge di conversione 23 dicembre 1937, n. 2334;
- 134) regio decreto 29 aprile 1937, n. 894;




- 135) legge 3 giugno 1937, n. 1166;
- 136) regio decreto legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
- 137) regio decreto legge 27 ottobre 1937, n. 2117 e legge di conversione 4 aprile 1938, n. 468;
- 138) legge 23 dicembre 1937, n. 2334;
- 139) legge 4 gennaio 1938, n. 23;
- 140) regio decreto legge 3 febbraio 1938, n. 744 e legge di conversione 16 febbraio 1939, n. 468;
- 141) regio decreto legge 17 febbraio 1938, n. 89 e legge di conversione 28 aprile 1938, n. 638;
- 142) regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;
- 143) regio decreto legge 14 marzo 1938, n. 882 e legge di conversione 22 dicembre 1938, n. 2229;
- 144) regio decreto 14 marzo 1938, n. 596;
- 145) regio decreto 14 marzo 1938, n. 964;
- 146) regio decreto legge 17 marzo 1938, n. 891 e legge di conversione 24 febbraio 1939, n. 492;
- 147) regio decreto legge 19 maggio 1938, n. 782 e legge di conversione 9 gennaio 1939, n. 248;
- 148) regio decreto legge 1 luglio 1938, n. 1368 e legge di conversione 9 gennaio 1939, n. 216;
- 149) regio decreto 1 luglio 1938, n. 1496;
- 150) regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415: articolo 133;
- 151) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, esclusi articoli 5, 9 e 19;
- 152) regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1519 e legge di conversione 22 dicembre 1938, n. 2168;
- 153) regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1525 e legge di conversione 24 febbraio 1939, n. 490;
- 154) regio decreto legge 4 ottobre 1938, n. 1741;
- 155) regio decreto legge 11 novembre 1938, n. 1902 e legge di conversione legge 2 giugno 1939, n. 739;
- 156) legge 22 dicembre 1938, n. 2235;
- 157) legge 19 gennaio 1939, n. 340;
- 158) regio decreto legge 25 gennaio 1939, n. 204;
- 159) legge 19 maggio 1939, n. 894;
- 160) legge 25 maggio 1939, n. 781;
- 161) legge 6 giugno 1939, n. 985;
- 162) legge 13 luglio 1939, n. 1154;
- 163) legge 22 luglio 1939, n. 1180;
- 164) legge 22 luglio 1939, n. 1225;
- 165) legge 18 dicembre 1939, n. 2109;
- 166) legge 22 dicembre 1939, n. 2183;
- 167) legge 22 dicembre 1939, n. 2185;
- 168) legge 22 dicembre 1939, n. 2207;
- 169) legge 6 gennaio 1940, n. 730;
- 170) legge 4 aprile 1940, n. 336;
- 171) legge 9 maggio 1940, n. 368;
- 172) legge 9 maggio 1940, n. 371;
- 173) legge 13 maggio 1940, n. 690: articolo 13;
- 174) legge 23 maggio 1940, n. 649;
- 175) legge 6 giugno 1940, n. 595;
- 176) legge 6 giugno 1940, n. 733;
- 177) legge 14 giugno 1940, n. 863;




- 178) regio decreto 29 giugno 1940, n. 1227;
179) legge 1 luglio 1940, n. 935;
180) legge 6 luglio 1940, n. 1040;
181) legge 6 luglio 1940, n. 1082: articolo 5;
182) legge 12 luglio 1940, n. 1139;
183) regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741;
184) legge 25 agosto 1940, n. 1302;
185) legge 25 agosto 1940, n. 1382;
186) legge 4 settembre 1940, n. 1422;
187) regio decreto 13 settembre 1940, n. 1669;
188) legge 14 ottobre 1940, n. 1549;
189) legge 21 novembre 1940, n. 1735;
190) legge 28 novembre 1940, n. 1773;
191) legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
192) legge 27 gennaio 1941, n. 285;
193) regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583 e legge di conversione 10 maggio 1943, n. 507;
194) legge 19 maggio 1941, n. 626;
195) regio decreto 21 giugno 1941, n. 688;
196) regio decreto 11 luglio 1941 n. 1161;
197) legge 25 luglio 1941, n. 1136;
198) legge 25 luglio 1941, n. 883;
199) legge 29 agosto 1941, n. 1052;
200) regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022: articolo 1 e testo allegato, parte prima e parte terza;
201) regio decreto legge 2 dicembre 1941, n. 1670 e legge di conversione 3 dicembre 1942, n. 1819;
202) regio decreto 22 dicembre 1941, n. 1601;
203) legge 27 dicembre 1941, n. 1570: articolo 22, comma 3;
204) legge 22 gennaio 1942, n. 104;
205) legge 24 marzo 1942, n. 370;
206) legge 24 marzo 1942, n. 479;
207) legge 26 marzo 1942, n. 371;
208) legge 12 maggio 1942, n. 797;
209) regio decreto 12 maggio 1942, n. 918: articolo 68;
210) legge 27 giugno 1942, n. 897;
211) legge 27 giugno 1942, n. 924;
212) legge 27 giugno 1942, n. 976;
213) legge 9 ottobre 1942, n. 1229;
214) legge 9 ottobre 1942, n. 1356;
215) legge 9 ottobre 1942, n. 1357;
216) legge 3 dicembre 1942, n. 1547;
217) legge 14 dicembre 1942, n. 1690;
218) legge 14 dicembre 1942, n. 1717;
219) legge 24 dicembre 1942, n. 1755;
220) legge 11 gennaio 1943, n. 36;
221) regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127;
222) regio decreto legge 8 febbraio 1943, n. 38;
223) legge 15 marzo 1943, n. 187;
224) regio decreto 29 marzo 1943, n. 437;
225) legge 31 maggio 1943, n. 614;
226) regio decreto legge 13 marzo 1944, n. 85 e legge di conversione 5 maggio 1949, n. 178;




- 227) decreto legislativo luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286;
228) decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165;
229) decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193;
230) decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 571;
231) decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 385;
232) decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409;
233) decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 401;
234) decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 30;
235) decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 53;
236) decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 81;
237) decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43;
238) decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 244;
239) decreto legislativo luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 346;
240) decreto legislativo luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 567;
241) decreto legislativo luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 497;
242) decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568;
243) decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429;
244) decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1945, n. 663;
245) decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 618;
246) decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535;
247) decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 603;
248) decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 41;
249) decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 580;
250) decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 615;
251) decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772;
252) decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 1372;
253) decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 890;
254) decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1946, n. 73;
255) decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 379;
256) decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 348;
257) decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 319;
258) decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320;
259) decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585;
260) decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588;
261) decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 605;
262) regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530;
263) regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 616;
264) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 86;
265) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 238;
266) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303;
267) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 358;
268) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263:
articolo 7;
269) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736;
270) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 533;
271) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 4;
272) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 66;
273) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 129;
274) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 150;
275) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 165;
276) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 168;
277) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 264;
278) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 306;



- 279) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 697;
280) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 810, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30;
281) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;
282) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115;
283) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1136;
284) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1205;
285) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 agosto 1947, n. 1060;
286) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, ratificato con legge 31 gennaio 1953, n. 72;
287) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428;
288) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152;
289) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1354;
290) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1605;
291) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768;
292) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1305;
293) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 dicembre 1947, n. 1627;
294) decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45;
295) decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196;
296) decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, ratificato dalla legge 5 gennaio 1953, n. 30;
297) decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43;
298) decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;
299) decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409;
300) decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, ratificato con legge 18 dicembre 1951, n. 1574;
301) decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 1011;
302) decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 611;
303) decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1181;
304) decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 955;
305) decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1054;
306) decreto legislativo 27 aprile 1948, n. 614;
307) decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543;
308) decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1037;
309) decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814;
310) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770;
311) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1147;
312) legge 2 ottobre 1948, n. 1247;
313) decreto legislativo 5 ottobre 1948, n. 668;
314) legge 26 gennaio 1949, n. 20;
315) legge 29 marzo 1949, n. 164;
316) legge 21 aprile 1949, n. 185;
317) legge 21 aprile 1949, n. 257;
318) legge 29 aprile 1949, n. 221;
319) legge 16 giugno 1949, n. 332;
320) legge 29 luglio 1949, n. 839;
321) legge 26 ottobre 1949, n. 915;
322) legge 23 dicembre 1949, n. 949;
323) legge 5 gennaio 1950, n. 44;
324) legge 19 maggio 1950, n. 433;
325) legge 9 giugno 1950, n. 449;
326) legge 9 giugno 1950, n. 519;




- 327) legge 8 luglio 1950, n. 688;
- 328) legge 8 luglio 1950, n. 728;
- 329) legge 28 luglio 1950, n. 540;
- 330) legge 28 luglio 1950, n. 624;
- 331) legge 10 agosto 1950, n. 667;
- 332) decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807;
- 333) legge 10 ottobre 1950, n. 877: articolo 4;
- 334) legge 21 ottobre 1950, n. 990;
- 335) legge 4 novembre 1950, n. 976;
- 336) legge 9 novembre 1950, n. 977;
- 337) legge 14 dicembre 1950, n. 1097;
- 338) legge 9 gennaio 1951, n. 167;
- 339) legge 9 gennaio 1951, n. 204;
- 340) legge 2 aprile 1951, n. 299;
- 341) legge 10 aprile 1951 n. 287: articolo 12, lettera b), limitatamente alle parole <<alle forze armate dello Stato ed>>;
- 342) legge 4 maggio 1951, n. 306;
- 343) legge 4 maggio 1951, n. 570;
- 344) legge 4 maggio 1951, n. 571;
- 345) legge 21 maggio 1951, n. 513;
- 346) legge 26 maggio 1951, n. 404;
- 347) legge 5 luglio 1951, n. 626;
- 348) legge 24 luglio 1951, n. 625: articoli 1 e 2;
- 349) legge 10 agosto 1951, n. 475;
- 350) legge 22 agosto 1951, n. 1064;
- 351) legge 27 ottobre 1951, n. 1616;
- 352) legge 7 dicembre 1951, n. 1565;
- 353) legge 18 dicembre 1951, n. 1666;
- 354) legge 24 dicembre 1951, n. 1638;
- 355) legge 8 gennaio 1952, n. 15;
- 356) legge 8 gennaio 1952, n. 27;
- 357) legge 18 gennaio 1952, n. 43;
- 358) legge 1 marzo 1952, n. 157;
- 359) legge 29 marzo 1952, n. 337;
- 360) legge 29 marzo 1952, n. 338;
- 361) legge 29 marzo 1952, n. 667;
- 362) legge 5 maggio 1952, n. 521;
- 363) legge 27 maggio 1952, n. 648;
- 364) legge 13 giugno 1952, n. 698;
- 365) decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1952, n. 1021;
- 366) legge 1 luglio 1952, n. 878;
- 367) legge 5 luglio 1952, n. 989;
- 368) legge 25 luglio 1952, n. 1113;
- 369) legge 30 luglio 1952, n. 1116;
- 370) legge 26 ottobre 1952, n. 1785;
- 371) legge 3 novembre 1952, n. 1789;
- 372) legge 18 dicembre 1952, n. 2386;
- 373) legge 18 dicembre 1952, n. 3084;
- 374) legge 18 dicembre 1952, n. 3085;
- 375) legge 18 dicembre 1952, n. 3089;
- 376) legge 18 dicembre 1952, n. 3099;
- 377) legge 22 dicembre 1952, n. 4414;
- 378) legge 30 gennaio 1953, n. 141;




- 379) legge 31 gennaio 1953, n. 72;
380) legge 31 gennaio 1953, n. 78;
381) legge 24 febbraio 1953, n. 108;
382) legge 24 febbraio 1953, n. 109;
383) legge 6 marzo 1953, n. 178;
384) legge 27 marzo 1953, n. 259;
385) legge 17 dicembre 1953, n. 953;
386) legge 27 dicembre 1953, n. 946;
387) legge 27 dicembre 1953, n. 993;
388) legge 20 marzo 1954, n. 72;
389) legge 8 aprile 1954, n. 124;
390) legge 10 aprile 1954, n. 113;
391) legge 10 aprile 1954, n. 114;
392) legge 7 maggio 1954, n. 203;
393) legge 15 maggio 1954, n. 266;
394) legge 15 maggio 1954, n. 267;
395) legge 15 maggio 1954, n. 277;
396) legge 19 maggio 1954, n. 275;
397) legge 25 maggio 1954, n. 329;
398) legge 22 giugno 1954, n. 391;
399) legge 17 luglio 1954, n. 522: articolo 19;
400) legge 31 luglio 1954, n. 599;
401) legge 9 agosto 1954, n. 659;
402) legge 16 ottobre 1954, n. 1015;
403) legge 5 gennaio 1955, n. 14;
404) legge 9 marzo 1955, n. 286;
405) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520: articolo 16;
406) legge 3 maggio 1955, n. 370;
407) decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106;
408) legge 30 ottobre 1955, n. 1061;
409) legge 9 novembre 1955, n. 1176;
410) legge 12 novembre 1955, n. 1137;
411) legge 5 dicembre 1955, n. 1305;
412) legge 9 gennaio 1956, n. 25;
413) decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
414) legge 23 febbraio 1956, n. 118;
415) legge 23 febbraio 1956, n. 121;
416) legge 23 marzo 1956, n. 185;
417) legge 3 maggio 1956, n. 487;
418) legge 16 maggio 1956, n. 496;
419) legge 14 giugno 1956, n. 610;
420) legge 20 giugno 1956, n. 612;
421) legge 31 luglio 1956, n. 917;
422) legge 8 novembre 1956, n. 1327;
423) legge 27 novembre 1956, n. 1368;
424) legge 23 dicembre 1956, n. 1448;
425) legge 3 gennaio 1957, n. 1;
426) decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: articolo 352;
427) legge 3 febbraio 1957, n. 34;
428) legge 14 marzo 1957, n. 108;
429) decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, articoli: 7, comma 1, lettera h); 38, lettera c);
430) legge 4 aprile 1957, n. 229;



- 431) legge 4 aprile 1957, n. 238;
432) legge 11 aprile 1957, n. 246;
433) legge 25 aprile 1957, n. 308;
434) legge 25 aprile 1957, n. 313;
435) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686: articoli da 42 a 47;
436) decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918: articoli 6 e 8;
437) legge 7 ottobre 1957, n. 968;
438) legge 7 ottobre 1957, n. 969;
439) legge 3 dicembre 1957, n. 1197;
440) legge 10 dicembre 1957, n. 1248;
441) legge 18 febbraio 1958, n. 112;
442) legge 18 febbraio 1958, n. 160;
443) legge 27 febbraio 1958, n. 166;
444) legge 27 febbraio 1958, n. 205;
445) legge 27 febbraio 1958, n. 295;
446) legge 4 marzo 1958, n. 168;
447) legge 6 marzo 1958, n. 192;
448) legge 6 marzo 1958, n. 247;
449) legge 8 marzo 1958, n. 233, escluso articolo 6;
450) legge 13 marzo 1958, n. 203;
451) legge 18 marzo 1958, n. 311: articolo 8, comma 2;
452) legge 3 aprile 1958, n. 472;
453) legge 3 aprile 1958, n. 473;
454) legge 2 febbraio 1959, n. 49;
455) legge 3 aprile 1959, n. 154;
456) legge 15 maggio 1959, n. 367;
457) legge 15 maggio 1959, n. 368: articolo 1;
458) legge 22 maggio 1959, n. 397;
459) legge 3 giugno 1959, n. 403;
460) legge 11 giugno 1959, n. 353;
461) legge 30 giugno 1959, n. 488;
462) legge 7 luglio 1959, n. 479;
463) legge 14 luglio 1959, n. 494;
464) legge 24 luglio 1959, n. 698;
465) legge 24 luglio 1959, n. 701;
466) legge 30 luglio 1959, n. 694;
467) legge 19 ottobre 1959, n. 946;
468) legge 7 dicembre 1959, n. 1037;
469) legge 15 dicembre 1959, n. 1095;
470) legge 26 febbraio 1960, n. 165;
471) legge 16 settembre 1960, n. 1015;
472) legge 22 settembre 1960, n. 1031;
473) legge 14 ottobre 1960, n. 1191;
474) legge 20 ottobre 1960, n. 1189: articoli da 1 a 20;
475) legge 6 dicembre 1960, n. 1479;
476) legge 12 dicembre 1960, n. 1597;
477) legge 15 dicembre 1960, n. 1577;
478) legge 2 febbraio 1961, n. 30;
479) legge 5 marzo 1961, n. 212;
480) legge 9 marzo 1961, n. 202;
481) legge 14 marzo 1961, n. 131;
482) legge 14 marzo 1961, n. 132;




- 483) legge 28 maggio 1961, n. 458;
- 484) legge 1 giugno 1961, n. 512;
- 485) legge 8 giugno 1961, n. 509;
- 486) legge 27 giugno 1961, n. 550;
- 487) legge 29 giugno 1961, n. 575;
- 488) legge 29 giugno 1961, n. 577;
- 489) legge 8 luglio 1961, n. 642;
- 490) legge 8 luglio 1961, n. 643;
- 491) legge 8 luglio 1961, n. 645;
- 492) legge 13 ottobre 1961, n. 1163;
- 493) legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
- 494) legge 22 ottobre 1961, n. 1143: articolo 8;
- 495) legge 22 novembre 1961, n. 1291;
- 496) legge 24 novembre 1961, n. 1298;
- 497) legge 29 novembre 1961, n. 1300, esclusi articoli 4, 5 e 6;
- 498) legge 25 gennaio 1962, n. 24;
- 499) legge 25 gennaio 1962, n. 26;
- 500) legge 12 aprile 1962, n. 183;
- 501) legge 24 aprile 1962, n. 192;
- 502) legge 24 aprile 1962, n. 193;
- 503) legge 25 maggio 1962, n. 417;
- 504) legge 23 giugno 1962, n. 882;
- 505) legge 23 giugno 1962, n. 883;
- 506) legge 18 luglio 1962, n. 1112;
- 507) legge 2 agosto 1962, n. 1331;
- 508) legge 16 agosto 1962, n. 1303;
- 509) legge 27 settembre 1962, n. 1419;
- 510) legge 29 settembre 1962, n. 1483;
- 511) legge 18 ottobre 1962, n. 1499;
- 512) legge 5 novembre 1962, n. 1695;
- 513) legge 14 novembre 1962, n. 1591;
- 514) legge 16 novembre 1962, n. 1622;
- 515) legge 3 dicembre 1962, n. 1699;
- 516) legge 12 dicembre 1962, n. 1862;
- 517) legge 31 dicembre 1962, n. 1841;
- 518) legge 26 gennaio 1963, n. 41;
- 519) legge 26 gennaio 1963, n. 52;
- 520) legge 30 gennaio 1963, n. 43;
- 521) legge 3 febbraio 1963, n. 101;
- 522) legge 4 febbraio 1963, n. 95;
- 523) legge 9 febbraio 1963, n. 248;
- 524) legge 18 febbraio 1963, n. 165;
- 525) legge 21 febbraio 1963, n. 249;
- 526) legge 21 febbraio 1963, n. 326;
- 527) legge 21 febbraio 1963, n. 356;
- 528) legge 21 febbraio 1963, n. 358;
- 529) legge 2 marzo 1963, n. 208;
- 530) legge 5 marzo 1963, n. 284;
- 531) decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1963, n. 679;
- 532) legge 27 ottobre 1963, n. 1431;
- 533) legge 3 novembre 1963, n. 1543, escluso l'articolo 6;
- 534) legge 14 febbraio 1964, n. 47;




- 535) decreto legislativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
- 536) legge 23 marzo 1964, n. 151;
- 537) legge 19 maggio 1964, n. 345;
- 538) legge 10 giugno 1964, n. 447;
- 539) legge 5 luglio 1964, n. 626;
- 540) legge 29 settembre 1964, n. 860;
- 541) legge 18 novembre 1964, 1249;
- 542) legge 9 ottobre 1964, n. 1058;
- 543) legge 16 ottobre 1964, n. 1148;
- 544) legge 18 novembre 1964, n. 1250;
- 545) legge 18 novembre 1964, n. 1251;
- 546) legge 18 dicembre 1964, n. 1414;
- 547) legge 5 febbraio 1965, n. 26;
- 548) legge 1 marzo 1965, n. 122;
- 549) legge 30 marzo 1965, n. 331;
- 550) legge 6 aprile 1965, n. 235;
- 551) legge 14 maggio 1965, n. 497;
- 552) decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758;
- 553) legge 26 giugno 1965, n. 807;
- 554) legge 26 giugno 1965, n. 808;
- 555) legge 26 giugno 1965, n. 809;
- 556) legge 26 giugno 1965, n. 810;
- 557) legge 26 giugno 1965, n. 813;
- 558) legge 5 luglio 1965, n. 811;
- 559) legge 5 luglio 1965, n. 814;
- 560) legge 14 luglio 1965, n. 900;
- 561) legge 21 luglio 1965, n. 934;
- 562) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478;
- 563) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
- 564) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;
- 565) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481;
- 566) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482;
- 567) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;
- 568) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484;
- 569) legge 31 gennaio 1966, n. 30;
- 570) legge 31 marzo 1966, n. 172;
- 571) legge 31 marzo 1966, n. 259;
- 572) legge 8 giugno 1966, n. 433;
- 573) legge 11 maggio 1966, n. 334;
- 574) legge 11 maggio 1966, n. 367;
- 575) legge 1 luglio 1966, n. 532;
- 576) legge 1 luglio 1966, n. 537;
- 577) legge 6 agosto 1966, n. 647;
- 578) legge 4 dicembre 1966, n. 1066;
- 579) legge 13 dicembre 1966, n. 1111;
- 580) legge 11 aprile 1967, n. 233;
- 581) legge 19 maggio 1967, n. 378, articoli: 7; 8, comma 3;
- 582) decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 850;
- 583) legge 21 giugno 1967, n. 470;
- 584) legge 27 giugno 1967, n. 534;
- 585) legge 9 luglio 1967, n. 564;
- 586) legge 9 ottobre 1967, n. 913;




- 587) legge 31 ottobre 1967, n. 1080;
588) legge 15 dicembre 1967, n. 1250;
589) legge 15 dicembre 1967, n. 1261;
590) legge 15 dicembre 1967, n. 1262;
591) legge 27 gennaio 1968, n. 37, esclusi gli articoli 9 e 10;
592) legge 2 febbraio 1968, n. 63;
593) legge 12 marzo 1968, n. 290;
594) legge 14 marzo 1968, n. 272;
595) legge 14 marzo 1968, n. 273;
596) legge 18 marzo 1968, n. 263;
597) legge 18 marzo 1968, n. 275;
598) legge 18 marzo 1968, n. 276;
599) legge 18 marzo 1968, n. 353;
600) legge 18 marzo 1968, n. 356;
601) legge 28 marzo 1968, n. 371;
602) legge 2 aprile 1968, n. 485;
603) legge 2 aprile 1968, n. 486;
604) legge 2 aprile 1968, n. 487;
605) legge 24 gennaio 1969, n. 1;
606) legge 10 marzo 1969, n. 79;
607) legge 21 marzo 1969, n. 97;
608) legge 21 marzo 1969, n. 98;
609) legge 2 maggio 1969, n. 304;
610) legge 22 maggio 1969, n. 240: articolo 2;
611) legge 26 maggio 1969, n. 260;
612) legge 26 maggio 1969, n. 310;
613) legge 10 giugno 1969, n. 309;
614) legge 20 giugno 1969, n. 333;
615) legge 25 giugno 1969, n. 334;
616) legge 10 luglio 1969, n. 375;
617) legge 1 ottobre 1969, n. 697;
618) legge 1 ottobre 1969, n. 698;
619) legge 13 ottobre 1969, n. 744;
620) legge 30 ottobre 1969, n. 831: articoli 3 e 6;
621) legge 30 ottobre 1969, n. 943;
622) legge 7 novembre 1969, n. 832;
623) legge 26 novembre 1969, n. 934;
624) legge 26 novembre 1969, n. 937;
625) legge 26 novembre 1969, n. 938;
626) legge 12 dicembre 1969, n. 1017;
627) legge 15 dicembre 1969, n. 1021;
628) legge 15 dicembre 1969, n. 1022;
629) legge 15 dicembre 1969, n. 1023;
630) legge 22 dicembre 1969, n. 967;
631) legge 24 dicembre 1969, n. 1014;
632) legge 24 dicembre 1969, n. 1015;
633) legge 11 febbraio 1970, n. 56;
634) legge 10 maggio 1970, n. 288;
635) legge 10 maggio 1970, n. 316;
636) legge 11 maggio 1970, n. 289;
637) legge 25 maggio 1970, n. 363;
638) legge 3 ottobre 1970, n. 741;
639) legge 28 ottobre 1970, n. 822;




- 640) legge 30 novembre 1970, n. 953;
- 641) legge 3 dicembre 1970, n. 995;
- 642) legge 23 dicembre 1970, n. 1094;
- 643) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079: articolo 30;
- 644) legge 25 febbraio 1971, n. 111, articoli: 2, comma 2; 5;
- 645) legge 3 marzo 1971, n. 96;
- 646) legge 25 marzo 1971, n. 185;
- 647) legge 31 marzo 1971, n. 214;
- 648) legge 3 maggio 1971, n. 301;
- 649) legge 11 maggio 1971, n. 421;
- 650) legge 18 giugno 1971, n. 449;
- 651) legge 22 luglio 1971, n. 536;
- 652) legge 9 ottobre 1971, n. 908;
- 653) legge 20 ottobre 1971, n. 915;
- 654) legge 26 ottobre 1971, n. 916;
- 655) legge 29 ottobre 1971, n. 881;
- 656) legge 6 dicembre 1971, n. 1082;
- 657) legge 6 dicembre 1971, n. 1098;
- 658) legge 11 dicembre 1971, n. 1090;
- 659) legge 20 dicembre 1971, n. 1155;
- 660) legge 6 dicembre 1972, n. 786;
- 661) legge 15 dicembre 1972, n. 772;
- 662) legge 5 marzo 1973, n. 29;
- 663) legge 5 marzo 1973, n. 60;
- 664) legge 19 marzo 1973, n. 70;
- 665) legge 16 aprile 1973, n. 174;
- 666) legge 16 aprile 1973, n. 175;
- 667) legge 5 giugno 1973, n. 299;
- 668) legge 5 giugno 1973, n. 319;
- 669) legge 5 giugno 1973, n. 320;
- 670) legge 5 giugno 1973, n. 339;
- 671) legge 6 giugno 1973, n. 313;
- 672) legge 6 giugno 1973, n. 324;
- 673) legge 6 giugno 1973, n. 325;
- 674) legge 14 giugno 1973, n. 404;
- 675) legge 30 luglio 1973, n. 489;
- 676) legge 4 agosto 1973, n. 520;
- 677) legge 22 ottobre 1973, n. 678;
- 678) legge 27 ottobre 1973, n. 629;
- 679) legge 22 novembre 1973, n. 816;
- 680) legge 22 novembre 1973, n. 872, articoli: 1, 2, 3;
- 681) legge 22 novembre 1973 n. 873;
- 682) legge 10 dicembre 1973, n. 804, articoli: 3, 8, 9, 13, 16, 17;
- 683) legge 18 dicembre 1973, n. 855;
- 684) legge 18 dicembre 1973, n. 857;
- 685) legge 18 dicembre 1973, n. 858;
- 686) legge 20 dicembre 1973, n. 824;
- 687) legge 22 dicembre 1973, n. 825;
- 688) legge 27 dicembre 1973, n. 838;
- 689) legge 27 dicembre 1973, n. 875;
- 690) legge 27 dicembre 1973, n. 934;
- 691) decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articoli: 8, commi 2, secondo periodo, 3, lettera a), limitatamente alle parole <<nonché dai



- militari in aspettativa per motivi privati ovvero in licenza senza assegni concessa a domanda in qualità di richiamati senza assegni>>, e 4; 22; 31; 55; 56; 57; 59; 60; 93, commi da 6 a 8; 128; 141; 165; 172;
- 692) legge 30 gennaio 1974, n. 12;
- 693) legge 27 febbraio 1974, n. 68: articoli 2 e 4;
- 694) legge 27 febbraio 1974, n. 69;
- 695) legge 6 aprile 1974, n. 113;
- 696) legge 16 aprile 1974, n. 173;
- 697) legge 21 maggio 1974, n. 249;
- 698) legge 18 giugno 1974, n. 257;
- 699) legge 26 luglio 1974, n. 330;
- 700) legge 21 dicembre 1974, n. 699;
- 701) legge 21 dicembre 1974, n. 703;
- 702) legge 2 agosto 1974, n. 389;
- 703) legge 24 dicembre 1974, n. 695;
- 704) legge 29 gennaio 1975, n. 14;
- 705) legge 22 marzo 1975, n. 57;
- 706) legge 2 aprile 1975, n. 108;
- 707) legge 27 maggio 1975, n. 178;
- 708) legge 31 maggio 1975, n. 191;
- 709) legge 15 luglio 1975, n. 390;
- 710) legge 26 luglio 1975, n. 385;
- 711) legge 29 luglio 1975, n. 392;
- 712) decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 e legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 492: articolo 7, comma 3;
- 713) legge 20 ottobre 1975, n. 528;
- 714) legge 15 novembre 1975, n. 609: articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole <<dal Corpo delle capitanerie di porto, dal Corpo equipaggi militari marittimi – ruolo servizi portuali e categoria nocchieri di porto, dall’Arma dei carabinieri e>>;
- 715) legge 18 novembre 1975, n. 590;
- 716) legge 26 novembre 1975, n. 622;
- 717) legge 28 novembre 1975, n. 624;
- 718) legge 2 dicembre 1975, n. 626;
- 719) legge 5 dicembre 1975, n. 704;
- 720) legge 5 dicembre 1975, n. 719;
- 721) legge 22 dicembre 1975, n. 685, articoli: 88; 89; 89-bis; 89-ter; 89-quater; 89-quinquies; 99, comma 4, limitatamente alle parole <<armate e>>;
- 722) legge 29 aprile 1976, n. 177, articolo 18;
- 723) legge 5 maggio 1976, n. 187, escluso articolo 18;
- 724) legge 10 maggio 1976, n. 347;
- 725) decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266 e legge di conversione 22 maggio 1976, n. 392;
- 726) decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 e legge di conversione 30 ottobre 1976, n. 730: articolo 3;
- 727) legge 24 dicembre 1976, n. 898;
- 728) legge 16 febbraio 1977, n. 38;
- 729) legge 21 aprile 1977, n. 163;
- 730) legge 2 maggio 1977, n. 186;
- 731) legge 2 maggio 1977, n. 189;
- 732) legge 16 maggio 1977, n. 228;
- 733) legge 1 giugno 1977, n. 337;
- 734) legge 9 giugno 1977, n. 338;
- 735) legge 16 giugno 1977, n. 372;




- 736) legge 24 settembre 1977, n. 717;
737) legge 28 settembre 1977, n. 736;
738) legge 22 novembre 1977, n. 890;
739) legge 1 dicembre 1977, n. 907;
740) legge 20 dicembre 1977, n. 965;
741) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 1006;
742) legge 27 aprile 1978, n. 181;
743) legge 27 aprile 1978, n. 183;
744) legge 11 luglio 1978, n. 382;
745) legge 18 agosto 1978, n. 497;
746) legge 5 dicembre 1978, n. 786;
747) decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814 e legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 52;
748) legge 23 dicembre 1978, n. 833: articoli: 6, lettera v) e lettera z), limitatamente alle parole <<le Forze armate ed>>; 32, comma 4; 47, comma 11;
749) legge 21 dicembre 1978, n. 861: articoli 1 e 2;
750) legge 8 gennaio 1979, n. 4;
751) legge 8 gennaio 1979, n. 5;
752) legge 26 ottobre 1979, n. 560;
753) legge 24 dicembre 1979, n. 671;
754) legge 24 dicembre 1979, n. 674;
755) legge 10 gennaio 1980, n. 1;
756) legge 22 gennaio 1980, n. 12;
757) legge 11 febbraio 1980, n. 22;
758) legge 19 marzo 1980, n. 79;
759) legge 22 maggio 1980, n. 210;
760) legge 23 maggio 1980, n. 242, articoli: 3, lettera b); 5;
761) legge 4 luglio 1980, n. 318;
762) legge 11 luglio 1980, n. 312: articoli da 136 a 151;
763) decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: articolo 105;
764) legge 8 agosto 1980, n. 435;
765) legge 20 settembre 1980, n. 574;
766) decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 e legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 874: articolo 14-*decies*;
767) legge 22 dicembre 1980, n. 912;
768) legge 22 dicembre 1980, n. 913;
769) legge 20 febbraio 1981, n. 30;
770) legge 20 febbraio 1981, n. 31;
771) legge 25 febbraio 1981, n. 63;
772) legge 28 febbraio 1981, n. 47;
773) legge 30 marzo 1981, n. 122;
774) legge 23 aprile 1981, n. 154: articolo 2, n. 3;
775) legge 27 aprile 1981, n. 191;
776) legge 7 maggio 1981, n. 180;
777) legge 11 maggio 1981, n. 192;
778) legge 14 maggio 1981, n. 219: articolo 68;
779) decreto-legge 22 maggio 1981, n. 233 e legge di conversione 13 luglio 1981, n. 380;
780) legge 25 maggio 1981, n. 280;
781) legge 28 maggio 1981, n. 286;
782) legge 3 giugno 1981, n. 308;
783) decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 e legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432: articoli 1; da 16 a 20; 21, comma 2; 22;




- 784) decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, e legge di conversione 6 agosto 1981, n. 458;
- 785) legge 4 luglio 1981, n. 418;
- 786) legge 20 luglio 1981, n. 382;
- 787) legge 5 agosto 1981, n. 440;
- 788) legge 4 dicembre 1981, n. 720: articolo 4;
- 789) legge 6 ottobre 1981, n. 560;
- 790) legge 22 dicembre 1981, n. 773: articolo 2;
- 791) legge 22 gennaio 1982, n. 6;
- 792) legge 26 gennaio 1982, n. 21;
- 793) legge 9 febbraio 1982, n. 106: articolo 93;
- 794) decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 e legge di conversione 29 aprile 1982, n. 187: articolo 23-ter;
- 795) legge 18 maggio 1982, n. 301;
- 796) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 686;
- 797) decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 696 e legge di conversione 29 novembre 1982, n. 883: articolo 3-octies;
- 798) legge 23 marzo 1983, n. 78, articoli: 18; 19; 20; 21;
- 799) legge 28 aprile 1983, n. 173;
- 800) legge 10 maggio 1983, n. 186;
- 801) legge 10 maggio 1983, n. 187;
- 802) legge 10 maggio 1983, n. 188;
- 803) legge 10 maggio 1983, n. 212, articoli: da 2 a 22; da 24 a 30; 34; da 36 a 43; 45; 46; 47; 50; 51; da 53 a 79; tabelle allegate;
- 804) legge 20 febbraio 1984, n. 11;
- 805) decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 e legge di conversione 18 aprile 1984, n. 80: articolo 1, comma 8;
- 806) legge 3 aprile 1984, n. 63;
- 807) legge 12 aprile 1984, n. 66;
- 808) legge 12 aprile 1984, n. 67;
- 809) legge 11 maggio 1984, n. 134;
- 810) legge 4 luglio 1984, n. 324;
- 811) legge 18 luglio 1984, n. 349;
- 812) legge 4 agosto 1984, n. 429;
- 813) legge 6 agosto 1984, n. 456;
- 814) legge 1 ottobre 1984, n. 637;
- 815) legge 8 ottobre 1984, n. 693;
- 816) legge 6 novembre 1984, n. 850;
- 817) decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857 e legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 18;
- 818) legge 22 dicembre 1984, n. 873;
- 819) legge 6 febbraio 1985, n. 16;
- 820) legge 2 marzo 1985, n. 60;
- 821) legge 4 aprile 1985, n. 123;
- 822) legge 25 giugno 1985, n. 342;
- 823) legge 4 luglio 1985, n. 353;
- 824) legge 24 luglio 1985, n. 410;
- 825) legge 23 dicembre 1985, n. 783;
- 826) decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1986, n. 94;
- 827) legge 24 gennaio 1986, n. 17;
- 828) legge 28 febbraio 1986, n. 41: articolo 13, comma 6;
- 829) legge 24 marzo 1986, n. 90: articolo 3;
- 830) legge 25 marzo 1986, n. 83;




- 831) legge 19 maggio 1986, n. 224;
832) legge 6 giugno 1986, n. 254;
833) legge 21 giugno 1986, n. 304;
834) legge 2 luglio 1986, n. 332;
835) legge 5 luglio 1986, n. 342, articoli: 1, comma 2; 2; 3;
836) legge 4 ottobre 1986, n. 724;
837) legge 7 ottobre 1986, n. 654;
838) legge 10 ottobre 1986, n. 668: articolo 56;
839) decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700 e legge di conversione 23 dicembre 1986, n. 897;
840) legge 24 dicembre 1986, n. 958;
841) legge 26 febbraio 1987, n. 49: articolo 35;
842) legge 10 marzo 1987, n. 100;
843) decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 e legge di conversione 3 ottobre 1987, n. 402;
844) decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 e legge di conversione 14 novembre 1987, n. 468: articolo 1, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7;
845) decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 e legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472, articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole << dell'Arma dei carabinieri>>, << il Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno>>, << il Comando generale dell'Arma dei carabinieri>>, comma 2, limitatamente alle parole << con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno per il personale dell'Arma dei carabinieri>>, comma 3, limitatamente alle parole << al Comando generale dell'Arma dei carabinieri>>;
846) decreto-legge 22 gennaio 1988, n. 13 e legge di conversione 11 marzo 1988, n. 74;
847) decreto-legge 28 giugno 1988, n. 238 e legge di conversione 5 agosto 1988, n. 332;
848) legge 30 settembre 1988, n. 425;
849) legge 4 ottobre 1988, n. 436;
850) legge 16 dicembre 1988, n. 538;
851) legge 27 dicembre 1988, n. 557;
852) legge 27 dicembre 1988, n. 558;
853) legge 30 dicembre 1988 n. 561;
854) legge 1 febbraio 1989, n. 36: articolo 5, comma 1;
855) legge 1 febbraio 1989, n. 53: articoli 3; 4; 5; 6; 12; 14; 15; 27; tabella A;
856) legge 3 febbraio 1989, n. 38;
857) legge 27 febbraio 1989, n. 79;
858) legge 27 febbraio 1989, n. 82;
859) legge 3 maggio 1989, n. 167;
860) decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325 e legge di conversione 15 novembre 1989, n. 374;
861) legge 22 dicembre 1989, n. 419;
862) legge 13 febbraio 1990, n. 23;
863) legge 13 febbraio 1990, n. 25;
864) legge 19 marzo 1990, n. 50;
865) legge 9 aprile 1990, n. 88;
866) legge 9 aprile 1990, n. 89;
867) legge 2 maggio 1990, n. 104;
868) legge 25 maggio 1990, n. 131;
869) legge 7 giugno 1990, n. 144;
870) legge 23 giugno 1990, n. 169;
871) legge 9 luglio 1990, n. 185, articoli: 3; 4; 17; 31, commi 2 e 3;
872) legge 8 agosto 1990, n. 231, esclusi articoli 4; 5, commi 1 e 2; 7; 9 e 10;




- 873) decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247 e legge di conversione 19 ottobre 1990, n. 298, esclusi gli articoli 1 e 2;
- 874) decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: articoli 107, 108, 109, 110, 111, 112, 124, comma 4, limitatamente alle parole <<armate e>>;
- 875) legge 6 novembre 1990, n. 325;
- 876) legge 27 dicembre 1990, n. 404;
- 877) decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17 e legge di conversione 20 marzo 1991, n. 88;
- 878) decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78;
- 879) legge 10 aprile 1991, n. 124;
- 880) legge 12 aprile 1991, n. 131;
- 881) legge 27 maggio 1991, n. 168;
- 882) legge 27 giugno 1991, n. 199;
- 883) legge 6 agosto 1991, n. 255;
- 884) legge 11 agosto 1991, n. 269;
- 885) legge 11 agosto 1991, n. 270;
- 886) legge 14 agosto 1991, n. 280: articoli 1, 2, 4;
- 887) legge 30 dicembre 1991, n. 412: articolo 7;
- 888) legge 31 dicembre 1991, n. 437;
- 889) legge 31 gennaio 1992, n. 64;
- 890) legge 31 gennaio 1992, n. 159;
- 891) legge 14 febbraio 1992, n. 189;
- 892) legge 17 febbraio 1992, n. 190;
- 893) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli: 2, comma 5, ultimo periodo; 5, comma 3, ultimo periodo; 6, commi 3 e 5, lettera e); 13, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole <<ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare>>; 26, comma 4, limitatamente alle parole <<e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.>>; 35, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole <<, eccetto quelle di esclusivo uso militare, in ordine alle quali è competente il comando militare territoriale>>; 38, comma 11;
- 894) decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349 e legge di conversione 23 settembre 1992, n. 386;
- 895) decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469 e legge di conversione 2 febbraio 1993, n. 23, articoli: 1, 2 e 3;
- 896) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: articolo 8-*quinqüies*, commi 2-*bis* e 2-*ter*;
- 897) decreto legge 27 agosto 1993, n. 325 e legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 424;
- 898) legge 23 dicembre 1993, n. 559: articolo 5, comma 3, limitatamente alle parole <<militare e civile delle Forze armate,>>;
- 899) legge 23 dicembre 1993, n. 577;
- 900) legge 24 dicembre 1993, n. 537, articoli: 3, comma 65; 9, comma 7;
- 901) decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551 e legge di conversione 22 febbraio 1994, n. 125;
- 902) decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 16 e legge di conversione 22 febbraio 1994, n. 151;
- 903) decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290 e legge di conversione 15 luglio 1994, n. 443 ;
- 904) decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354 e legge di conversione 16 luglio 1994, n. 455: articolo 1, commi 3 e 4;
- 905) decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397 e legge di conversione 3 agosto 1994, n. 482;




- 906) decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521 e legge di conversione 27 ottobre 1994, n. 599;
- 907) decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646 e legge di conversione 21 gennaio 1995, n. 22: articolo 12;
- 908) decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758: articolo 9;
- 909) legge 23 dicembre 1994, n. 724: articolo 43, commi 1 e 2;
- 910) decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107 e legge di conversione 7 giugno 1995, n. 222: articoli 5, 6, 7;
- 911) decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
- 912) decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
- 913) decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180 e legge di conversione 13 luglio 1995, n. 285;
- 914) legge 8 agosto 1995, n. 350;
- 915) legge 28 novembre 1995, n. 549: articolo 1, commi 1, 2 e 3;
- 916) legge 28 dicembre 1995, n. 551: articolo 13, comma 13.
- 917) decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313 e legge di conversione 8 agosto 1996, n. 416;
- 918) decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341 e legge di conversione 8 agosto 1996, n. 427, articoli: 1; 1-*bis*; 1-*ter*; 2, comma 1; 4-*bis*;
- 919) decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467 e legge di conversione 7 novembre 1996, n. 569: articolo 4;
- 920) decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 e legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608: articolo 9-*bis*, comma 14;
- 921) legge 10 ottobre 1996, n. 525: articolo 2;
- 922) decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554 e legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 653;
- 923) decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576 e legge di conversione 31 dicembre 1996, n. 677: articolo 3-*bis*;
- 924) legge 23 dicembre 1996, n. 662, articoli: 1, commi 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 118; 2, commi 93 e 94; 3, comma 112; 3, comma 114, limitatamente alle dimissioni della difesa;
- 925) decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 e legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30: articolo 10, comma 3;
- 926) decreto legge 31 gennaio 1997, n. 12 e legge di conversione 25 marzo 1997, n. 72;
- 927) legge 18 febbraio 1997, n. 25;
- 928) legge 28 marzo 1997, n. 85, escluso l'articolo 6;
- 929) decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 e legge di conversione 20 giugno 1997, n. 174;
- 930) decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165: articolo 3, comma 5;
- 931) decreto-legge. 5 giugno 1997, n. 144 e legge di conversione 25 luglio 1997, n. 239;
- 932) decreto-legge 14 luglio 1997, n. 214 e legge di conversione 31 luglio 1997, n. 260;
- 933) decreto-legge 14 luglio 1997, n. 215 e legge di conversione 28 agosto 1997, n. 282;
- 934) decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264;
- 935) decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265;
- 936) decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 e legge di conversione 17 dicembre 1997, n. 434: articolo 1-*ter*;
- 937) legge 29 ottobre 1997, n. 374: articoli 5, comma 3; 6; 9;
- 938) decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459;
- 939) decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464;
- 940) legge 18 dicembre 1997, n. 439;




- 941) legge 27 dicembre 1997, n. 449, articoli: 14, comma 15; 17, comma 36; 39, comma 24; 45; 54, commi 10 e 11;
- 942) decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
- 943) decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498;
- 944) decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;
- 945) decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505;
- 946) decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1 e legge di conversione 13 marzo 1998, n. 42;
- 947) legge 13 marzo 1998, n. 50;
- 948) legge 4 giugno 1998, n. 206;
- 949) legge 11 giugno 1998, n. 205;
- 950) legge 26 giugno 1998, n. 199;
- 951) legge 8 luglio 1998, n. 230, a esclusione degli articoli 8, 10, 19 e 20;
- 952) legge 22 luglio 1998, n. 254;
- 953) legge 3 agosto 1998, n. 270;
- 954) legge 23 dicembre 1998 n. 448, articoli: 44; 50, comma 1, lettera h);
- 955) decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496;
- 956) decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12 e legge di conversione 29 marzo 1999, n. 77;
- 957) legge 12 marzo 1999 n. 68: articolo 3, comma 4, limitatamente alle parole <<e della difesa nazionale>>;
- 958) decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110 e legge di conversione 18 giugno 1999, n. 186, a esclusione degli articoli 6, 6- *bis* e 6- *ter*;
- 959) decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132 e legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226: articolo 2-*bis*;
- 960) legge 17 maggio 1999, n. 144: articolo 62;
- 961) decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 e legge di conversione 2 agosto 1999, n. 269;
- 962) legge 28 luglio 1999, n. 266: articoli 14, commi 1, 2, 3, 4, 6, escluso l'ultimo periodo, 7, 8, 9, 10; 14, comma 5, limitatamente alle parole <<delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e>>, <<del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza,>> e <<dei Ministri interessati,>>; 15; 16, commi da 1 a 9 compresi; 17, comma 1, limitatamente alle parole <<di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224,>>;
- 963) legge 2 agosto 1999, n. 276;
- 964) legge 2 agosto 1999, n. 277;
- 965) legge 17 agosto 1999, n. 301;
- 966) decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, articoli: 35, comma 3, limitatamente alle parole <<d'intesa con il Ministro della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per le esigenze della sanità militare e,>> e alle parole <<sentito, per gli aspetti relativi alla sanità militare, il Ministro della difesa>>; 42;
- 967) legge 14 ottobre 1999, n. 365;
- 968) legge 20 ottobre 1999, n. 380;
- 969) decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371 e legge di conversione 22 dicembre 1999, n. 487;
- 970) legge 21 dicembre 1999, n. 513: articolo 3, comma 1, secondo periodo;
- 971) legge 23 dicembre 1999 n. 488: articolo 4, comma 12;
- 972) decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1 e legge di conversione 7 marzo 2000, n. 44;
- 973) legge 11 gennaio 2000, n. 4;
- 974) decreto legislativo 31 gennaio 2000 n. 24;
- 975) legge 28 febbraio 2000, n. 42: articoli 1, 2 e 4;
- 976) legge 31 marzo 2000, n. 78, articoli: 1; 2; 6, comma 4, limitatamente alle parole <<delle Forze armate>>; 6, comma 5, lettere a), c), d) ed e); 7; 9;




- 977) decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163 e legge di conversione 10 agosto 2000, n. 228;
- 978) decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214;
- 979) decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216;
- 980) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: articoli 60, comma 1, numero 3); 60, comma 3, numero 3); 78, comma 6, terzo periodo dalle parole <<Nell'assegnazione>> sino alla fine; 79, commi 2 e 3, ultimo periodo;
- 981) decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, ad eccezione degli articoli 3, commi 1, 3 e 5; 16;
- 982) decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298;
- 983) decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 e legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365: articolo 5, commi 1, 2, 3, 4;
- 984) legge 14 novembre 2000, n. 331;
- 985) legge 23 dicembre 2000, n. 388, articoli: 43, commi 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16; 49, comma 2, limitatamente alla parole <<decreto del Ministro della difesa o>> e alle parole <<delle Forze armate,>>; 63, comma 2, limitatamente alle parole <<del Ministro della difesa o>>; 63, comma 3, limitatamente alle parole <<delle Forze armate>>; 145, comma 4;
- 986) decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393 e legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27;
- 987) legge 29 dicembre 2000, n. 400: articolo 5;
- 988) legge 29 dicembre 2000, n. 422: articolo 17;
- 989) legge 8 gennaio 2001, n. 2;
- 990) decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
- 991) decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
- 992) legge 7 marzo 2001, n. 61;
- 993) legge 7 marzo 2001, n. 78;
- 994) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151: articoli 10 e 58;
- 995) legge 29 marzo 2001, n. 86: articoli 5 e 6;
- 996) legge 2 aprile 2001, n. 136: articoli 1, comma 3; 3;
- 997) decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 186;
- 998) decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, a esclusione degli articoli 21, 23, commi 4-6, 24, 25, 26, 28 e dell'allegato 1;
- 999) decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294 e legge di conversione 29 agosto 2001, n. 339;
- 1000) decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348 e legge di conversione 16 novembre 2001, n. 406;
- 1001) decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 e legge di conversione 23 novembre 2001 n. 410: articolo 3, comma 15-ter;
- 1002) decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421 e legge di conversione 31 gennaio 2002, n. 6;
- 1003) legge 28 dicembre 2001, n. 448: articolo 21;
- 1004) decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 e legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, escluso l'articolo 14;
- 1005) legge 28 dicembre 2001, n. 484;
- 1006) legge 15 marzo 2002, n. 37;
- 1007) decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64 e legge di conversione 15 giugno 2002, n. 116;
- 1008) legge 31 luglio 2002, n. 179: articolo 2;
- 1009) legge 6 novembre 2002, n. 267;
- 1010) legge 27 dicembre 2002, n. 289: articolo 34, comma 8;
- 1011) legge 30 dicembre 2002, n. 295;
- 1012) legge 16 gennaio 2003, n. 3, articoli: 30; 32; 33; 37, comma 2;
- 1013) decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4 e legge di conversione 18 marzo 2003, n. 42;



- 1014) decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193: articolo 14;
- 1015) decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 e legge di conversione 1 agosto 2003, n. 219, a esclusione degli articoli 2, 3 e 4;
- 1016) decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
- 1017) legge 11 agosto 2003, n. 231;
- 1018) decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, articoli: 26, commi 11-*quater*, 11-*quinqüies*, 11-*sexies*; 27, commi 13, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*ter*.1, 13-*ter*.2, 13-*ter*.3, 13-*quater*;
- 1019) legge 24 ottobre 2003, n. 321: articoli 3 e 4;
- 1020) legge 22 dicembre 2003, n. 365;
- 1021) legge 24 dicembre 2003, n. 350, articoli: 3, comma 70; 4, comma 179;
- 1022) decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9 e legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68;
- 1023) legge 2 marzo 2004, n. 62;
- 1024) decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154: articolo 14, comma 7;
- 1025) decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 e legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186: articolo 8;
- 1026) decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160 e legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207;
- 1027) legge 14 luglio 2004, n. 178;
- 1028) legge 30 luglio 2004, n. 208, a esclusione dell'articolo 10;
- 1029) legge 23 agosto 2004, n. 226;
- 1030) decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238 e legge di conversione 5 novembre 2004, n. 263: articolo 5-*quater*;
- 1031) decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276 e legge di conversione 19 gennaio 2005, n. 1: articolo 2;
- 1032) legge 2 dicembre 2004, n. 299;
- 1033) legge 30 dicembre 2004, n. 311: articolo 1, commi 90, 443, 541, quest'ultimo limitatamente alle parole <<e del carabiniere>> e <<e di 1.400 carabinieri>>;
- 1034) decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3 e legge di conversione 18 marzo 2005, n. 37, a esclusione dell'articolo 4-*bis*, comma 2;
- 1035) decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 e legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43: articolo 7-*vicies*;
- 1036) legge 21 marzo 2005, n. 39;
- 1037) decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 e legge di conversione 31 maggio 2005, n. 89, articoli: 2; 2-*bis*; 8-*ter*; 8-*quater*;
- 1038) legge 31 marzo 2005, n. 48;
- 1039) decreto-legge 17 giugno 2005 n. 106 e legge di conversione 31 luglio 2005 n. 156: articolo 3, comma 2, lettere 0a) e b);
- 1040) decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111 e legge di conversione 31 luglio 2005, n. 157;
- 1041) decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112 e legge di conversione 31 luglio 2005, n. 158, a esclusione degli articoli da 1 a 4;
- 1042) decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 e legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168: articolo 12;
- 1043) decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 e legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155: articolo 18-*bis*;
- 1044) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197;
- 1045) decreto legislativo 8 settembre 2005, n. 200;
- 1046) decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202 e legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244: articolo 3;
- 1047) decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216;
- 1048) legge 21 ottobre 2005, n. 219: articolo 24;
- 1049) decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253;



- 1050) legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi: 29; 40 dalle parole <<la restante parte...>> fino alla fine del periodo; 482; 568; 569; 570; 571;
- 1051) decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 e legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51, articoli: 4; 4-*bis*; 4-*quater*, commi 1, 2 e 3, dalle parole <<la restante parte...>> fino alla fine del periodo; 39-*vicies bis*; 39-*vicies semel*, commi 38, 40 e 42;
- 1052) legge 6 febbraio 2006, n. 34;
- 1053) legge 20 febbraio 2006, n. 79;
- 1054) legge 20 febbraio 2006, n. 92: articoli 1 e 3;
- 1055) decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198: articoli 32, 33 e 34;
- 1056) legge 4 agosto 2006, n. 247, a esclusione dell'articolo 1;
- 1057) decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 e legge di conversione 20 ottobre 2006, n. 270, a esclusione degli articoli 1 e 3;
- 1058) decreto legislativo 6 ottobre 2006, n. 275;
- 1059) legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi: 216, ultimo periodo; 262, nella parte relativa all'inserimento del comma 15-*ter* nell'articolo 3, decreto-legge n. 351 del 2001; 263, lettere a) e b); 264; 515; 570; 571; 574; 896; 897; 898; 899; 900; 901; 902; 1238; 1239; 1241; 1270; 1330;
- 1060) decreto legge 31 gennaio 2007, n. 4 e legge di conversione 29 marzo 2007, n. 38, a esclusione degli articoli 1 e 2;
- 1061) decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52: articolo 1, comma 2, lettera c);
- 1062) decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 e legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127: articoli 6, comma 4; 9;
- 1063) legge 2 agosto 2007, n. 130;
- 1064) legge 3 agosto 2007, n. 124: articoli 8, comma 2; 12, comma 1;
- 1065) decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 e legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, articoli: 2-*ter*; 2-*quater*; 2-*quinqes*; 2-*sexies*;
- 1066) legge 24 dicembre 2007, n. 244, articoli: 1, commi 181, 320; 2, commi 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 230, 387, 458, 459, 460, da 603 a 611, 627, 628, 629, 630, 631; 3, comma 93;
- 1067) decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 e legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, articoli: 1, comma 2; 2, comma 4; 34-*bis*;
- 1068) decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8 e legge di conversione 13 marzo 2008, n. 45, a esclusione degli articoli 1 e 2;
- 1069) decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118: articolo 6;
- 1070) decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 e legge di conversione 2 agosto 2008, n. 129: articolo 4-*septies*, comma 4, 3°, 4°, 5° e 6° periodo;
- 1071) decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, articoli: 14-*bis*; 60, commi 8-*bis* e 12; 65;
- 1072) decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147 e legge di conversione 20 novembre 2008, n. 183, a esclusione dell'articolo 2;
- 1073) decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 e legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186: articolo 2;
- 1074) decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 e legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210: articolo 5, comma 1;
- 1075) decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 e legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14, articoli: 13; 14; 26, comma 1, secondo periodo;
- 1076) decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209 e legge di conversione 24 febbraio 2009, n. 12, a esclusione degli articoli 01; 1; 2;
- 1077) decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, e legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38, articolo 6-*bis*;
- 1078) decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, articoli: 16, comma 2-*bis*; 23, commi 17, 18 e 19;




- 1079) legge 10 luglio 2009, n. 93;
1080) legge 23 luglio 2009, n. 99, articoli: 27, comma 5; 39, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7;
1081) legge 3 agosto 2009, n. 108, articoli: 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
1082) decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, e legge di conversione 29 dicembre 2009, n. 197, articoli: 2; 3, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 7-bis, 7-ter; 4, comma 1;
1083) legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, commi: 27, 31, primo periodo, 32, 33, 34, 35, 36, 189, 190, 191, 192, 193 e 194;
1084) decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, e legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25, articolo 4 commi 1, 1-bis, 3, 4, 5, 6 e 7;
1085) decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, e legge di conversione 5 marzo 2010, n. 30, articoli: 5; 6, comma 3; 7; 8, comma 1; 9, commi 1-bis, 2, 2-bis, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 5.

Art. 2269


Abrogazione espressa di norme secondarie

1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi secondari e le successive modificazioni:

- 1) regio patenti 13 luglio 1814, <<Istituzione del Corpo dei carabinieri reali>>;
- 2) regio decreto 1° aprile 1861 <<Istituzione della Regia marina>>;
- 3) regio decreto 9 dicembre 1866, n. 3486;
- 4) regio decreto 14 luglio 1887, n. 4758;
- 5) regio decreto 13 dicembre 1871, n. 571;
- 6) regio decreto 27 ottobre 1872, n. 1084;
- 7) regio decreto 26 dicembre 1872, n. 1205;
- 8) regio decreto 25 febbraio 1894, <<Bandiera dell'Arma dei carabinieri>>;
- 9) regio decreto 15 settembre 1897, n. 421;
- 10) regio decreto 25 giugno 1989, n. 310;
- 11) regio decreto 8 novembre 1900, n. 358;
- 12) regio decreto 29 luglio 1906, n. 470;
- 13) regio decreto 10 gennaio 1907, n. 71;
- 14) regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48;
- 15) regio decreto 9 maggio 1907, n. 331;
- 16) regio decreto 14 maggio 1908, n. 232;
- 17) regio decreto 27 novembre 1910, n. 871;
- 18) regio decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;
- 19) regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1517;
- 20) regio decreto 15 giugno 1912, n. 822;
- 21) regio decreto 5 marzo 1914, n. 247;
- 22) regio decreto 18 aprile 1915, n. 662;
- 23) decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1022;
- 24) regio decreto 21 maggio 1916, n. 640;
- 25) decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1191;
- 26) decreto ministeriale 16 novembre 1916, <<Norme per l'applicazione dello speciale distintivo d'onore per i mutilati nell'attuale guerra>>;
- 27) regio decreto 24 luglio 1917, n. 1221;
- 28) regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205;
- 29) regio decreto 10 marzo 1918, n. 356;
- 30) regio decreto 30 maggio 1918, n. 813;
- 31) decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 201;
- 32) regio decreto 24 maggio 1919, n. 800;
- 33) regio decreto 27 febbraio 1921, n. 285;
- 34) regio decreto 24 marzo 1921, n. 447;
- 35) regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195;




- 36) regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316;
- 37) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903;
- 38) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2982;
- 39) regio decreto 4 settembre 1925, n. 1576;
- 40) regio decreto 29 aprile 1926, n. 866;
- 41) regio decreto 9 agosto 1926, n. 1493;
- 42) regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410;
- 43) regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2354;
- 44) regio decreto 16 gennaio 1927, n. 374;
- 45) regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443;
- 46) regio decreto 24 aprile 1927, n. 1065;
- 47) regio decreto 27 novembre 1927, n. 1224;
- 48) regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297;
- 49) regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2598;
- 50) regio decreto 19 gennaio 1928, n. 150;
- 51) regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024: articoli 19 e 21;
- 52) regio decreto 7 giugno 1928, n. 1823;
- 53) regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2245;
- 54) regio decreto 13 gennaio 1930, n. 35;
- 55) regio decreto 1 maggio 1930, n. 726;
- 56) regio decreto 3 luglio 1930, n. 1209;
- 57) regio decreto 23 giugno 1930, n. 983;
- 58) regio decreto 10 luglio 1930, n. 974: articolo 4;
- 59) regio decreto 26 settembre 1930, n. 1401;
- 60) regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;
- 61) regio decreto 14 agosto 1931, n. 1249;
- 62) regio decreto 19 novembre 1931, <<Norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, relativa all'indennità supplementare degli ufficiali del regio Esercito>>;
- 63) regio decreto 26 dicembre 1931, <<Computo del servizio aeronavigante ai fini della concessione della medaglia mauriziana>>;
- 64) regio decreto 24 marzo 1932, n. 433;
- 65) regio decreto 16 maggio 1932, n. 595;
- 66) regio decreto 16 giugno 1932, n. 840;
- 67) regio decreto 7 luglio 1932, n. 375;
- 68) regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1960;
- 69) regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
- 70) regio decreto 17 novembre 1932, <<Regolamento sul servizio sanitario militare territoriale>>;
- 71) regio decreto 21 novembre 1932, n. 2051;
- 72) regio decreto 26 dicembre 1932, <<Computo del servizio aeronavigante agli effetti della concessione della medaglia mauriziana al merito militare di dieci lustri>>;
- 73) regio decreto 23 gennaio 1933, n. 8;
- 74) regio decreto 30 marzo 1933, n. 422;
- 75) regio decreto 6 aprile 1933, n. 729;
- 76) decreto ministeriale 6 aprile 1933;
- 77) regio decreto 8 maggio 1933, n. 695;
- 78) regio decreto 29 giugno 1933, n. 944;
- 79) regio decreto 27 novembre 1933, <<Norme per l'applicazione del regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, relativo all'istituzione del fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito>>;
- 80) regio decreto 28 dicembre 1933, n. 1918;




- 81) regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, ad eccezione degli articoli 2, 7, 9, 51, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82;
- 82) regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181;
- 83) regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
- 84) regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820;
- 85) regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111;
- 86) regio decreto 3 dicembre 1934, n. 20;
- 87) regio decreto 14 febbraio 1935, <<Regolamento della cassa ufficiali della Marina militare>>;
- 88) regio decreto 13 maggio 1935, n. 908;
- 89) regio decreto 26 luglio 1935, n. 1658;
- 90) regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919;
- 91) regio decreto 24 ottobre 1935, n. 2075;
- 92) regio decreto 19 dicembre 1935, n. 2364;
- 93) regio decreto 8 gennaio 1936, n. 46;
- 94) regio decreto 27 aprile 1936, n. 1040;
- 95) regio decreto 2 luglio 1936, n. 1712;
- 96) regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546;
- 97) regio decreto 7 agosto 1936, <<Approvazione del regolamento della cassa sottufficiali della Marina militare>> ;
- 98) regio decreto 1 ottobre 1936, n. 2145;
- 99) regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135;
- 100) regio decreto 1 febbraio 1937, n. 264;
- 101) regio decreto 28 aprile 1937, n. 1118;
- 102) regio decreto 28 aprile 1937, n. 1825;
- 103) regio decreto 8 luglio 1937, n. 1826;
- 104) regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585;
- 105) regio decreto 25 novembre 1937, n. 2616;
- 106) regio decreto 14 marzo 1938, n. 964;
- 107) regio decreto 21 marzo 1938, n. 538;
- 108) regio decreto 12 maggio 1938, n. 747;
- 109) regio decreto 3 giugno 1938, n. 1562;
- 110) regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324;
- 111) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156;
- 112) decreto del Capo del Governo 10 agosto 1938 <<Determinazione delle zone di province di confine alle quali si applicano le disposizioni della legge 3 giugno 1935, n. 1095>>;
- 113) regio decreto 14 ottobre 1938, n. 1759;
- 114) regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2005;
- 115) regio decreto 12 maggio 1939, n. 708;
- 116) regio decreto 25 maggio 1939, n. 1126;
- 117) regio decreto 27 giugno 1939, n. 1108;
- 118) regio decreto 13 luglio 1939, n. 1260;
- 119) regio decreto 13 luglio 1939, n. 1674;
- 120) regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1848;
- 121) regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1995;
- 122) regio decreto 26 ottobre 1939, n. 2002;
- 123) regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194;
- 124) regio decreto 7 marzo 1940, n. 339;
- 125) regio decreto 2 maggio 1940, n. 902;
- 126) regio decreto 6 giugno 1940, n. 1220;
- 127) regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481;
- 128) regio decreto 29 giugno 1940, n. 1118;




- 129) regio decreto 29 giugno 1940, n. 1227;
130) regio decreto 29 giugno 1940, n. 1478;
131) regio decreto 5 settembre 1940, n. 1478;
132) regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1809;
133) regio decreto 30 dicembre 1940, n. 2024;
134) regio decreto 25 marzo 1941, n. 472;
135) regio decreto 27 marzo 1941, n. 428;
136) regio decreto 15 maggio 1941, n. 611;
137) regio decreto 15 maggio 1941, n. 616;
138) regio decreto 24 agosto 1941, n. 1236;
139) regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1480;
140) regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1495;
141) regio decreto 14 novembre 1941, n. 1674;
142) regio decreto 20 novembre 1941, n. 1523;
143) regio decreto 20 novembre 1941, n. 1550;
144) regio decreto 16 dicembre 1941, n. 1633;
145) regio decreto 12 gennaio 1942, n. 233;
146) regio decreto 6 febbraio 1942, n. 238;
147) regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133;
148) regio decreto 12 maggio 1942, n. 650;
149) regio decreto 12 maggio 1942, n. 918;
150) regio decreto 5 settembre 1942, n. 1273;
151) regio decreto 7 novembre 1942, n. 1515;
152) regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729;
153) regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306;
154) regio decreto 23 febbraio 1943, n. 316;
155) regio decreto 10 maggio 1943, n. 629;
156) regio decreto 31 maggio 1943, n. 656;
157) regio decreto 7 giugno 1943, n. 652;
158) regio decreto 3 gennaio 1944, n. 15;
159) decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127;
160) decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 230;
161) decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900;
162) decreto luogotenenziale 16 novembre 1945;
163) decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 162;
164) decreto ministeriale 25 ottobre 1946 <<Elenco dei Comuni ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 giugno 1935, n. 1095>>;
165) decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 100;
166) decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17;
167) decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 931;
168) decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1799;
169) decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1948, n. 580;
170) decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1948, n. 1646;
171) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 773;
172) decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1950, n. 1081;
173) decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1838;
174) decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1337;
175) decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 277;
176) decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 331;
177) decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586;
178) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 470;
179) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 679;
180) decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950;




- 181) decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1672;
182) decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110;
183) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1957 recante <<Cessazione della facoltà del Ministro per la difesa di requisire naviglio mercantile per il dragaggio delle mine e di militarizzare il personale da imbarcarsi su detto naviglio>>;
184) decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211;
185) decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1959, n. 859;
186) decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1960;
187) decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1099;
188) decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1962, n. 962;
189) decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 790;
190) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1963, n. 931;
191) decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537;
192) decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 199;
193) decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1964, n. 628;
194) decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496;
195) decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 670;
196) decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 1040;
197) decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 922;
198) decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, n. 678;
199) decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512;
200) decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1969, n. 397;
201) decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1969, n. 582;
202) decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98;
203) decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302;
204) decreto ministeriale 20 dicembre 1971 <<Conferimento di incarichi e docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica>>;
205) decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, n. 403;
206) decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, n. 553;
207) decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, n. 971;
208) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748: articoli 43 e 44;
209) decreto ministeriale 12 agosto 1972, <<Criteri e modalità per la scelta e la retribuzione del personale civile insegnante presso gli istituti, le scuole e gli enti dell'Esercito>>;
210) decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1972, n. 985;
211) decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 183;
212) decreto ministeriale 19 maggio 1973, <<Atto di approvazione del regolamento sul servizio territoriale e di presidio>>;
213) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1973, n. 613;
214) decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1076;
215) decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1199;
216) decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 210;
217) decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1976, n. 471;
218) decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 658;
219) decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 636;
220) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 1015;
221) decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1977, n. 64;
222) decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1977, n. 240;
223) decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, n. 490;
224) decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 1132;




- 225) decreto ministeriale 20 agosto 1977 <<Estensione a taluni comuni delle province di Udine, Gorizia e Trieste del regime sui trapassi immobiliari previsti dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095>>;
- 226) decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1977, n. 895;
- 227) decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139;
- 228) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1978, n. 345;
- 229) decreto ministeriale 18 agosto 1978 <<Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973 n. 1199, concernente la disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare di Stato>>;
- 230) decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 601;
- 231) decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691;
- 232) decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1979, n. 780;
- 233) decreto interministeriale 16 aprile 1980, che in applicazione dell'articolo 13, legge n. 497 del 1978 determina il canone per gli alloggi ASIR-ASI e per gli alloggi AST;
- 234) decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, articoli: 2, numero 2), lettere a) e b); 10;
- 235) decreto ministeriale 25 settembre 1980, recante norme attuative del decreto del Presidente della Repubblica n. 1015 del 1976 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1978;
- 236) decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1981, <<Tabelle annesse relative agli organici della magistratura militare>>;
- 237) decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1981, n. 735;
- 238) decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484: articoli 4, 5, 6, 7, 8;
- 239) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1982, n. 459;
- 240) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1982, n. 1171;
- 241) decreto ministeriale 5 agosto 1982, <<Norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>;
- 242) decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 290;
- 243) decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983, <<Organici della magistratura militare>>;
- 244) decreto ministeriale 1 ottobre 1983, <<Inserimento dell'associazione nazionale dei decorati della medaglia mauriziana nell'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>;
- 245) decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1983, n. 811;
- 246) decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1984, n. 23;
- 247) decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1984, n. 49;
- 248) decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, n. 912;
- 249) decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984 n. 913;
- 250) decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 850;
- 251) decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1985, n. 804;
- 252) decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1985, n. 229;
- 253) decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008;
- 254) decreto ministeriale 9 ottobre 1985, <<Approvazione del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare>>;
- 255) decreto ministeriale 25 novembre 1985, <<Cancellazione di tre associazioni e inserimento di una nuova associazione nell'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>;
- 256) decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1986, n. 94;




- 257) decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 136;
- 258) decreto ministeriale 12 maggio 1986, <<Inserimento dell'associazione nazionale veterani e reduci garibaldini nell'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>;
- 259) decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545;
- 260) decreto ministeriale 30 ottobre 1986, <<Iscrizione della Federazione italiana dei combattenti alleati e dell'associazione nazionale ufficiali provenienti dal servizio attivo nell'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>;
- 261) decreto ministeriale 15 gennaio 1987, n. 136;
- 262) decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1987, n. 98;
- 263) decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987, <<Tabelle annesse relative agli organici della magistratura militare>>;
- 264) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411: articolo 2;
- 265) decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1987, n. 579;
- 266) decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 37;
- 267) decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62;
- 268) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566: articolo 27, comma 1, limitatamente alle parole <<o presso uno degli istituti medico – legali dell'Aeronautica militare>>;
- 269) decreto ministeriale 20 febbraio 1989, <<Integrazione dell'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>;
- 270) decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158;
- 271) decreto interministeriale 3 giugno 1989 relativo agli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico (ASGI) dell'Arma dei carabinieri;
- 272) decreto ministeriale 3 luglio 1989, <<Iscrizione dell'associazioni lagunari truppe anfibie e dell'associazione nazionale volontari di guerra all'albo previsto dall'articolo 1 decreto ministeriale 5 agosto 1982>>;
- 273) decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1989, <<Tabelle annesse relative agli organici della magistratura militare>>;
- 274) decreto ministeriale 15 gennaio 1990, <<Modificazioni all'articolo 14 del regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare>>;
- 275) decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1990, n. 68;
- 276) decreto ministeriale 15 maggio 1990 <<Dichiarazione d'importanza militare per alcune zone del territorio nazionale>>;
- 277) decreto interministeriale 12 luglio 1990, n. 616;
- 278) decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1990, n. 433;
- 279) decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 251;
- 280) decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 95;
- 281) decreto ministeriale 28 febbraio 1991, n. 96;
- 282) decreto ministeriale 28 marzo 1991, <<Integrazione all'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>;
- 283) decreto ministeriale 4 settembre 1991, <<Tabelle annesse relative agli organici della magistratura militare>>;
- 284) decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1991, n. 355;
- 285) decreto ministeriale 19 febbraio 1992, n. 308;




- 286) decreto ministeriale 24 febbraio 1992, n. 337;
- 287) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 1992, n. 389;
- 288) decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1992, n. 520;
- 289) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1993, n. 351;
- 290) decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603;
- 291) decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571;
- 292) decreto ministeriale 24 novembre 1993, <<Modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 424, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate>>;
- 293) decreto interministeriale 7 marzo 1994 che modifica l'allegato A) al decreto interministeriale 3 giugno 1989 relativo agli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri
- 294) decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 568;
- 295) decreto ministeriale 3 gennaio 1995, n. 167;
- 296) decreto ministeriale 3 gennaio 1995, n. 168;
- 297) decreto ministeriale 14 giugno 1995, n. 519;
- 298) decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570;
- 299) decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 419;
- 300) decreto interministeriale 12 ottobre 1995, che in applicazione dell'articolo 13, legge n. 497 del 1978 determina il canone per gli alloggi AST;
- 301) decreto ministeriale 24 novembre 1995, che in applicazione dell'articolo 13, legge n. 497 del 1978 determina il canone per gli alloggi AST;
- 302) decreto ministeriale 24 novembre 1995 che in applicazione dell'articolo 13, legge n. 497 del 1978 determina il canone per gli alloggi, determina il canone per gli alloggi ASIR-ASI;
- 303) decreto ministeriale 29 novembre 1995, <<Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare>>;
- 304) decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586;
- 305) decreto ministeriale 8 agosto 1996, n. 690;
- 306) decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 616;
- 307) decreto ministeriale 25 marzo 1997, n. 138;
- 308) decreto ministeriale 24 giugno 1997, n. 269;
- 309) decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 289: articolo 5;
- 310) decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 361;
- 311) decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332;
- 312) decreto ministeriale 27 febbraio 1998, n. 86,;
- 313) decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367: articolo 7, comma 6;
- 314) decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 521;
- 315) decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 522;
- 316) decreto ministeriale 1 febbraio 1999, n. 71;
- 317) decreto ministeriale 12 marzo 1999, n. 125;
- 318) decreto ministeriale 26 marzo 1999, <<Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare>>;
- 319) decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188;
- 320) decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 244;
- 321) decreto ministeriale 9 giugno 1999, n. 245;
- 322) decreto ministeriale 19 ottobre 1999, n. 459;
- 323) decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556;



- 324) decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 486;
- 325) decreto ministeriale 8 marzo 2000, <<Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2000>>;
- 326) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 2000, n. 112;
- 327) decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
- 328) decreto ministeriale 14 giugno 2000, n. 284;
- 329) decreto ministeriale 30 giugno 2000, n. 292;
- 330) decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 302;
- 331) decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 330;
- 332) decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424;
- 333) decreto ministeriale 7 marzo 2001 <<Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2001>>;
- 334) decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2001, n. 169;
- 335) decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2001, n. 172;
- 336) decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2001, n. 300;
- 337) decreto ministeriale 8 giugno 2001, n. 323;
- 338) decreto ministeriale 8 ottobre 2001, n. 412;
- 339) decreto ministeriale 30 novembre 2001, <<Alienazione, cessione di materiale e mezzi eccedenti le esigenze delle Forze armate>>;
- 340) decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2001, n. 479;
- 341) decreto ministeriale 19 marzo 2002 <<Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2002>>;
- 342) decreto ministeriale 28 giugno 2002 <<Modalità e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa>>;
- 343) decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213;
- 344) decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2002, n. 252;
- 345) decreto ministeriale 22 ottobre 2002, n. 274;
- 346) decreto ministeriale 22 novembre 2002, n. 299;
- 347) decreto ministeriale 10 febbraio 2003, n. 64;
- 348) decreto ministeriale 25 febbraio 2003, <<Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2003>>;
- 349) decreto ministeriale 31 marzo 2003, n. 117;
- 350) decreto ministeriale 3 maggio 2003, n. 161;
- 351) decreto ministeriale 13 giugno 2003, n. 187;
- 352) decreto ministeriale 30 dicembre 2003, <<Determinazione delle condizioni per la concessione della dispensa dagli obblighi di leva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504>>;
- 353) decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88;
- 354) decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 83;
- 355) decreto ministeriale 10 marzo 2004, <<Sostituzione dell'allegato A, al d.m. 30 novembre 2001, concernente alienazione, cessione di materiale e mezzi eccedenti le esigenze delle Forze armate>>;
- 356) decreto ministeriale 11 marzo 2004, <<Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2004>>;
- 357) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2004 <<Individuazione delle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività



- militari per il quinquennio 2000-2004, ai fini della corresponsione di un contributo annuo dello Stato - Articolo 4, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 104>>;
- 358) decreto ministeriale 24 novembre 2004, n. 326;
- 359) decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2005, n. 83;
- 360) decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 113;
- 361) decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170: articolo 2, comma 10;
- 362) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97: articoli 9, comma 2; 2; 14; 33.
- 363) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2005, n. 183;
- 364) decreto ministeriale 8 luglio 2005, n. 165;
- 365) decreto ministeriale 26 luglio 2005, n. 172;
- 366) decreto ministeriale 27 luglio 2005, <<Modifiche al decreto ministeriale 5 agosto 1982 del Ministro della difesa, recante norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>;
- 367) decreto ministeriale 28 luglio 2005, n. 180;
- 368) decreto ministeriale 21 settembre 2005, n. 235;
- 369) decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 300;
- 370) decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167: tranne gli articoli 14 e 15;
- 371) decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162;
- 372) decreto ministeriale 13 aprile 2006, n. 203;
- 373) decreto ministeriale 10 maggio 2006, n. 232;
- 374) decreto ministeriale 15 maggio 2006, n. 212;
- 375) decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2006, n. 255;
- 376) decreto ministeriale 27 settembre 2006, <<Modalità attuative delle cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito di missioni internazionali>>;
- 377) decreto interministeriale 14 novembre 2006, <<Aggiornamento, a decorrere dal 1° luglio 2005, delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e militari di truppa nonché al personale equiparato>>;
- 378) decreto ministeriale 29 dicembre 2006, n. 317;
- 379) decreto ministeriale 29 dicembre 2006, <<Disciplina delle condizioni e delle modalità per i contratti di permuta di materiali o prestazioni da stipulare tra il Ministero della difesa e soggetti pubblici e privati, in attuazione dell'articolo 1, commi 568 e 569, della legge 23 dicembre 2005, n. 266>>;
- 380) decreto ministeriale 23 febbraio 2007, n. 53;
- 381) decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88;
- 382) decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 52;
- 383) decreto ministeriale 29 aprile 2008, <<Aggiornamento dell'elenco delle associazioni militari>>;
- 384) decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2008, n. 164;
- 385) decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 37;
- 386) decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 105;
- 387) decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 136;
- 388) decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 125;
- 389) decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145;
- 390) decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 203;
- 391) decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 205;
- 392) decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 209;
- 393) decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, n. 211;
- 394) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2009, n. 215.



Art. 2270

Norme che rimangono in vigore

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 14, legge 28 novembre 2005, n. 246, restano in vigore i seguenti atti normativi primari, e le relative successive modificazioni:

- 1) regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462: articoli 6 e 23;
- 2) regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;
- 3) regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458: articoli 11 e 115;
- 4) regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 e legge di conversione 4 aprile 1935, n. 808: articoli 3, 7, 9 e 10;
- 5) regio decreto legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1: articolo 22;
- 6) regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2207, convertito dalla legge 3 giugno 1938, n. 1176;
- 7) legge 2 maggio 1938, n. 735;
- 8) legge 3 giugno 1938, n. 1176, di conversione in legge del regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2207;
- 9) regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, a esclusione dell'articolo 133;
- 10) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156: articolo 5;
- 11) regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1628, convertito dalla legge 22 dicembre 1938, n. 2196;
- 12) legge 21 maggio 1940, n. 415;
- 13) legge 25 agosto 1940, n. 1304;
- 14) legge 1 novembre 1940, n. 1610;
- 15) legge 16 dicembre 1940, n. 1902;
- 16) legge 27 gennaio 1941, n. 73;
- 17) regio decreto legge 6 marzo 1941, n. 219, convertito dalla legge 4 luglio 1941, n. 872;
- 18) regio decreto legge 18 aprile 1941, n. 878;
- 19) regio decreto legge 22 aprile 1941, n. 445, convertito dalla legge 24 agosto 1941, n. 1975;
- 20) legge 4 luglio 1941, n. 872, di conversione in legge del regio decreto legge 6 marzo 1941, n. 219,
- 21) legge 25 luglio 1941, n. 902;
- 22) legge 24 agosto 1941 n. 1975, di conversione in legge del regio decreto-legge 22 aprile 1941, n. 445;
- 23) legge 29 novembre 1941, n. 1571;
- 24) legge 9 dicembre 1941, n. 1383;
- 25) regio decreto legge 19 gennaio 1942, n. 87, convertito in legge 7 maggio 1942, n. 562;
- 26) legge 23 aprile 1942, n. 456;
- 27) legge 7 maggio 1942, n. 562, di conversione in legge, con modificazioni del regio decreto-legge 19 gennaio 1942, n. 87;
- 28) regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611;
- 29) regio decreto legge 30 marzo 1943, n. 123;
- 30) legge 2 aprile 1943, n. 260;
- 31) decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767: articolo 7;
- 32) legge 8 marzo 1958, n. 233: articolo 6;
- 33) legge 29 novembre 1961, n. 1300: articoli 4, 5 e 6;
- 34) legge 14 aprile 1977, n. 112: articolo 6;
- 35) legge 6 marzo 1992, n. 216, a esclusione dell'articolo 2, comma 5;
- 36) decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

2. Restano in vigore i seguenti atti normativi secondari e successive modificazioni:



- 1) regio decreto 5 settembre 1938, n. 1823;
- 2) regio decreto 12 ottobre 1939, n. 1725;
- 3) regio decreto 12 ottobre 1939, n. 2248;
- 4) regio decreto 16 giugno 1940, n. 656;
- 5) regio decreto 16 giugno 1940, n. 765;
- 6) regio decreto 16 luglio 1940, n. 1056;
- 7) regio decreto 25 novembre 1940, n. 1886;
- 8) regio decreto 29 maggio 1941, n. 401;
- 9) regio decreto 14 giugno 1941, n. 878;
- 10) regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1612;
- 11) decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 731;
- 12) decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666.

Art. 2271

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2272

Entrata in vigore

1. Il codice e il regolamento entrano in vigore cinque mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del codice.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

